

LVII.

TORNATA DEL 12 GIUGNO 1878

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MAUROGÒNATO.

SOMMARIO. *Congedi.* = *Dichiarazione di vacanza del 2° collegio di Catania, stante la nomina del deputato Speciale a segretario generale del Ministero della istruzione pubblica.* = *Votazione per la nomina di un commissario d'inchiesta sulle condizioni del comune di Firenze.* = *Petizione dichiarata d'urgenza.* = *Seguito della discussione dei capitoli del bilancio definitivo pel 1878 del Ministero per le finanze* — *Osservazioni del deputato Plebano sul capitolo 134 bis, Restituzione ai comuni del decimo dell'imposta di ricchezza mobile* — *Il deputato Marcora le appoggia e propone uno stanziamento di somma* — *Dichiarazioni del ministro per le finanze* — *Considerazioni e proposizioni dei deputati Sella, Depretis, Zeppa, Minghetti, Incagnoli relatore e Maiorana-Calatabiano* — *Schiarimenti dati dal deputato Mantellini* — *Proposta del deputato Sella, contraddetta dal ministro, dai deputati Depretis, Marcora e dal relatore, e ritirata* — *Altra proposta del deputato Depretis in nome della maggioranza della Commissione, consentita dal ministro e dai deputati Sella e Marcora* — *Approvazione del capitolo e di tutti i rimanenti capitoli di questo bilancio.* = *Approvazione di una risoluzione del deputato Morana relativa alla discussione dei residui iscritti nei bilanci.* = *Annunzio di interrogazioni: del deputato Martini al ministro per l'interno, intorno alle condizioni igieniche delle classi agricole specialmente nella provincia di Mantova e all'andamento dell'inchiesta agraria; del deputato Grossi al ministro per le finanze, sull'applicazione del regolamento relativo alla coltivazione del tabacco segnatamente nel territorio di Pontecorvo.* = *Determinazione circa lo svolgimento di una interrogazione del deputato Morelli Salvatore sulle bonifiche della Terra di Lavoro.* = *Discussione del bilancio definitivo pel 1878 del Ministero del Tesoro* — *Critiche del deputato Perazzi della nuova forma data ai bilanci* — *Riserve e dichiarazioni del ministro per le finanze* — *Insistenze e spiegazioni del deputato Perazzi* — *Affermazioni del ministro* — *Mozione del deputato Lazzaro.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

Il segretario Pissavini dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Chiedono un congedo, per ragioni di famiglia: gli onorevoli Domenico Berti e Marzotto, di 6 giorni, e l'onorevole Secondi, di 15.

Se non vi sono opposizioni, questi congedi s'intenderanno accordati.

(Sono accordati.)

L'onorevole ministro dell'istruzione pubblica ha inviato alla Presidenza questa lettera:

« Con reale decreto del 9 andante l'onorevole signor avvocato Speciale Martino, deputato al Parlamento, è stato nominato segretario generale di questo Ministero, a far tempo dal 1° del corrente mese.

« Tanto mi pregio di comunicare a V. E. per di lei opportuna intelligenza.

« Il ministro

« De Sanctis. »

Do atto all'onorevole ministro della pubblica istruzione della fatta comunicazione e dichiaro pertanto vacante il 2° collegio di Catania.

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1878

VOTAZIONE PER LA NOMINA DI UN COMMISSARIO D'INCHIESTA SULLE CONDIZIONI FINANZIARIE DEL COMUNE DI FIRENZE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per la nomina di un commissario d'inchiesta sulle condizioni finanziarie del comune di Firenze.

Si procede all'appello nominale.

(Il segretario Del Giudice fa la chiamata.)

Dichiaro chiusa la votazione.

SORTEGGIO DI SCRUTATORI.

PRESIDENTE. Passeremo alla estrazione a sorte degli scrutatori per la votazione testè chiusa.

(Segue il sorteggio.)

I nomi degli scrutatori sortiti sono i seguenti: Morpurgo, Della Somaglia, D'Amico, Del Vecchio Pietro, De Renzis, Biancheri e Arisi; i quali sono pregati di radunarsi questa sera alle ore 9 per lo spoglio delle schede.

L'onorevole De Renzis ha facoltà di parlare sul punto delle petizioni.

DE RENZIS. Ho l'onore di domandare alla Camera l'urgenza sulla petizione 1665 che riguarda il signor Salvatore De Vito farmacista, il quale chiede di essere riammesso nel suo grado militare.

(L'urgenza è ammessa.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL BILANCIO DEFINITIVO PEL 1878 DEL MINISTERO DELLE FINANZE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del bilancio definitivo pel 1878 del Ministero delle finanze.

Come la Camera ricorda eravamo giunti al capitolo 134 bis, Restituzione ai comuni del decimo dell'imposta di ricchezza mobile, giusta la legge 23 giugno 1877.

Spetta all'onorevole Plebano di parlare.

PLEBANO. Allorchè fu discusso il bilancio di prima previsione dell'entrata del 1878, al capitolo che porta la somma da incassarsi per imposta di ricchezza mobile, io ebbi l'onore di proporre una questione relativa al modo d'interpretazione dell'articolo 16 della legge del giugno 1877 riguardante le modificazioni alla imposta di ricchezza mobile stessa. In quella questione presero la parola vari oratori,

ma siccome in quel momento si era in crisi ministeriale, fu stabilito di lasciare sospesa quella questione come parecchie altre e rimandarne la risoluzione alla discussione del bilancio definitivo. Io mi permetto perciò di risollevarvi oggi quella stessa questione, la quale, come ho già accennato ieri, interessando tutti indistintamente i comuni del regno è degna di qualche considerazione. E la sollevo a questo capitolo 134 bis perchè appunto in questo capitolo vedo indicata la somma, o almeno la denominazione dell'*interessenza* che dovrebbe essere data ai comuni, ai termini di quella legge, sebbene non sia indicato che per memoria, vale a dire: sebbene non vi sia alcuna cifra stanziata. Ricorderò alla Camera in che cosa consiste la questione.

Colla legge del giugno 1877 fra le altre modificazioni che si fecero all'imposta di ricchezza mobile vi fu questa. Si ebbe il concetto di volere interessare un poco di più i comuni al buon accertamento dei redditi soggetti a quest'imposta, e quindi si determinò che ai comuni stessi dovesse essere accordato un decimo del prodotto dell'imposta sui redditi delle categorie *B* e *C*.

Io a dir vero non ho avuto mai grande fiducia nella efficacia di questa microscopica *interessenza*, ed anche oggi non ho ragione di modificare la mia opinione: ma la legge fu votata così, e quindi naturalmente, così dev'essere eseguita.

Ma come fu applicata questa disposizione nei capitoli del bilancio?

Ora lo dirò; ma prima di tutto è d'uopo premettere quale sia la precisa disposizione dell'articolo di legge che si riferisce a questa questione, perchè è intorno al concetto di esso che la questione si deve svolgere.

All'articolo 16 della legge che ho avuto l'onore di citare, si dice: « A cominciare dall'anno 1879 sarà corrisposta ai comuni una parte dell'imposta incassata dallo Stato nell'anno precedente, tassativamente ai redditi contemplati dall'articolo 3 (che sono i redditi delle categorie *B* e *C*), e nella misura di un decimo della somma riscossa, detratti i rimborsi per quote indebite e inesigibili. È avocata allo Stato l'addizionale di tre quarti di centesimo spettanti ai comuni per spese di distribuzione dell'imposta di ricchezza mobile.

« Le spese per le Commissioni di prima istanza restano a carico dei comuni.

Quindi che cosa si fece? Da una parte si tolsero ai comuni quei tre quarti di centesimo che erano ad essi accordati per far fronte alle spese delle Commissioni locali, le Commissioni di accertamento dell'imposta; dall'altra parte, si diede ai comuni un'*interessenza* di un decimo sull'imposta dei red-

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1878

diti di categoria *B* e *C*, allo scopo di interessare viemaggiormente i comuni al migliore accertamento dei redditi soggetti a questa imposta.

Viene da sè evidente il dedurre da questa disposizione, quale io l'ho letta, che l'avocazione allo Stato dei tre quarti di centesimo è correlativa alla concessione fatta ai comuni del decimo sull'imposta. Imperocchè, se non si facessero correlativi questi due termini, evidentemente ne verrebbe che i comuni resterebbero privati dei centesimi che prima avevano, e non avrebbero il decimo accordato dalla nuova legge.

Ma sta in fatto che, nell'interpretazione di questo articolo di legge, il Governo ha dato, secondo me, un significato il quale ingenera questa contraddizione, cioè di togliere, da una parte, ai comuni ciò che avevano, e di non dare loro ciò che la legge volle che loro fosse dato almeno per il 1878. (*Segni di denegazione del ministro per le finanze*)

L'onorevole ministro pare che faccia cenno di no; ma vedrà che io, nella mia affermazione, non sono lontano dal vero. Al capitolo del bilancio dell'entrata che tratta della ricchezza mobile, fra le altre ragioni di aumento alla somma ivi stanziata, vi è anche quella della compenetrazione in tale capitolo di lire 675,000, ammontare di quei tre quarti di centesimo che prima spettavano ai comuni, e che per virtù della legge del 1877 sono avvocati al Governo, quindi con tale stanziamento si fanno due cose.

Da una parte si avocano allo Stato i tre quarti di centesimi che spettavano ai comuni per il 1878 e nello stesso tempo non si dà ai comuni quel tale decimo che la legge vuole che sia loro accordato. Tanto è vero che non si dà questo decimo che il capitolo 134 *bis* che stiamo appunto discutendo, parla bensì di restituzione ai comuni del decimo dell'imposta di ricchezza mobile, ma non fissa alcuna cifra, ne parla solo per memoria. Furono accennate le ragioni per le quali il Governo crede di dare alla legge questa interpretazione, e si disse così: i tre quarti di centesimo sono iscritti sui ruoli, i ruoli si riscuotono lungo il 1878, ed è naturale che lo Stato di mano in mano che riscuote quei centesimi, se li tenga. Ma in quanto al decimo che la legge accorda ai comuni, non lo si può dare se non quando il prodotto della imposta sia depurato dalle quote inesigibili ed indebite. E siccome questo depuramento non si può fare nel 1878, non si può dare il voluto decimo ai comuni. In conclusione i comuni che pure sono obbligati a fare le spese per le Commissioni locali, sono per il 1878 privati dei tre quarti di centesimo, vale a dire della somma di 675,000 lire circa che prima avevano; e per altra parte aspettano an-

cora ad avere il decimo di partecipazione che la legge vuole ad essi concesso.

Si addusse pure un altro argomento che pare sia confermato dal fatto di trovarsi iscritto solo per memoria questo capitolo 134 *bis*. Si disse: in sostanza noi non facciamo danno a questi comuni, perchè ammettiamo che abbiano il diritto di avere questo decimo per il 1878, ma è questo un loro credito del quale verranno più tardi soddisfatti. Essi nulla perdono.

E questo è vero, ma intanto? Intanto i poveri comuni debbono fare le spese e debbono aspettare questo credito Dio sa per quanto tempo. E dico per chi sa quanto tempo, perchè realmente se si vuole aspettare a pagare ai comuni questi decimi allorché sieno effettivamente depurati da tutte le quote inesigibili ed indebite, l'onorevole ministro per le finanze, il quale è così pratico dell'amministrazione sarà ben persuaso che solo nel 1880 forse si potranno mantenere le promesse fatte in proposito.

A me pare che la questione meriti qualche considerazione, perchè per quanto si tratti di somme non grandissime, i nostri comuni non si trovano in generale in tale posizione da poter fare buon mercato dei loro crediti, anzi hanno bisogno di cercare, per quanto è possibile, di esigerli.

A me pare quindi che bisogna dare a quell'articolo 16 della legge una soluzione più conforme non solo alla sua lettera, ma essenzialmente allo spirito della legge stessa.

Che cosa si volle fare con quell'articolo di legge? Si volle interessare i comuni al buon andamento dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

Ora se voi interpretate la legge in modo che quest'interessamento si converta in fatti col non dare nulla ai comuni nel 1878, poichè non avranno il decimo, ed avranno nello stesso tempo perduto i centesimi che avevano per lo innanzi, se voi, dico, interpretate la legge in questo modo, la vostra interpretazione non sarà consentanea nè allo spirito, nè allo scopo che la legge stessa voleva raggiungere.

Io ripeto che non bisogna dimenticare che l'avocazione dei $\frac{3}{4}$ di centesimi addizionali, fatta a favore dello Stato è cosa correlativa al decimo di interessenza accordato ai comuni; e quindi bisogna che questa avocazione non abbia luogo, se non nel momento stesso in cui si assegna ai comuni il decimo d'interesse.

Pertanto o nel 1878 non ha luogo l'avocazione dei $\frac{3}{4}$ dei centesimi a favore dello Stato ed allora si lasciano le cose come si trovano; ovvero l'avoca-

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1878

zione ha luogo ed in questo caso si deve accordare ai comuni il decimo di partecipazione.

A me non fa ostacolo la questione della necessità di dovere appurare i ruoli; imperocchè lo ripeto ancora una volta, se vogliamo aspettare a dare questa partecipazione ai comuni quando saranno appurati i ruoli non pure nel 1878, ma forse neanche nel 1880 essi potranno averla.

A me pare che indipendentemente da questa questione si possa accordare ai comuni quest'interessanza di mano in mano che il Governo riscuote l'imposta.

In sostanza che cosa si fece con quella legge? Si stabilì di dare ai comuni una partecipazione minima, ma relativa al prodotto dell'imposta di mano in mano che il prodotto stesso si verifica; quindi di mano in mano che l'imposta s'incassa il comune deve essere pagato del suo credito.

Queste sono le considerazioni per le quali mi pare che questa questione debba essere presa in esame e risolta secondo lo spirito della legge del 1877.

MARCORA. Acconsento intieramente nelle osservazioni dell'onorevole Plebano circa i gravissimi inconvenienti che possono nascere dal non essersi nel bilancio stabilita una somma per la quota spettante ai comuni sull'imposta di ricchezza mobile.

I comuni, egli diceva, corrono quest'anno il pericolo di non fruire del decimo loro consentito sulle categorie *B* e *C* dei redditi dall'articolo 16 della legge 23 giugno 1877. Io dico più esattamente che il vero pericolo dei medesimi è quello di non poter far conto dell'importo dei tre quarti di centesimi ad essi devoluti per le spese di distribuzione. Anzi non si tratta più di pericolo soltanto, ma di realtà, perchè l'autorità finanziaria ha già creduto, presso parecchi comuni, di impadronirsi di fatto di tale cospite di reddito.

Citerò, ad esempio, il comune di Milano, il quale, avendo iscritto nel proprio bilancio, a norma degli antecedenti, la somma di lire 61,764 95, come ammontare dell'addizionale dei tre quarti di centesimo per la spesa di distribuzione, rilevò dopo di aver rassegnato il bilancio stesso alla regia prefettura, che l'autorità finanziaria aveva ommesso e non intendeva di conteggiare quella somma a di lui favore, e ciò a termini dell'articolo 16 della legge 23 giugno 1877, pel quale l'addizionale si pretenderebbe già avvocata allo Stato.

Or tutta la questione si risolve appunto nel modo d'interpretare quel disposto di legge. Ed io credo che l'interpretazione di buona fede, nella lettera e nello spirito, dell'articolo 16 della legge 23 giugno 1877, possa essere questa soltanto: che lo Stato avrebbe percepito i tre quarti di centesimo che prima

erano devoluti ai comuni, nel momento stesso in cui avrebbe cominciato a pagare loro il decimo. Ogni altro modo d'intendere ed applicare la legge, mentre porta nocimento alla regolare gestione dell'azienda economica dei comuni, mena a supposizioni arbitrarie.

Quali sono infatti gli argomenti coi quali l'autorità finanziaria ha creduto di poter legittimare il proprio operato? Essi si riassumono sinteticamente in questo concetto: che la prima parte dell'articolo in questione debba considerarsi separatamente dalla seconda: che quella riguarda l'avvenire, e questa il presente. Cosicchè mentre lo Stato pagherà il decimo a partire dal 1° gennaio 1879, potrà subito avocare i tre quarti di centesimo.

Nulla di più curioso, a parer mio, di questo modo d'interpretare una disposizione di legge non retroattiva, perchè seguendolo sarebbe per avventura stato lecito di sostenere che avendo la legge usato il tempo presente anche là dove fissava l'epoca in cui dovevano applicarsi le modificazioni alla tassa, queste avrebbero potuto compiersi anche subito dopo la promulgazione della legge stessa.

Come bene ha osservato l'onorevole Plebano le disposizioni di legge devono guardarsi nel loro concetto complessivo, e nella logica rispondenza dei loro termini, e il concetto che le parti interessate dovevano dare all'articolo 16 della legge 23 giugno 1877, era, lo ripeto, questo che col 1° gennaio 1879 avrebbe lo Stato dato da una parte, mentre avrebbe ricevuto dall'altra.

Per andar diritto allo scopo io propongo adunque che venga assegnata a questo capitolo la somma di lire 675,000, importo approssimativo dei 3/4 di centesimo sinora fruiti dai comuni, ben inteso senza pregiudizio della liquidazione definitiva e della imputazione di tale somma a favore dello Stato, nella maggiore da pagarsi ai comuni pel decimo fissato dalla legge. Sarà questa una questione di contabilità.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole ministro delle finanze.

MINISTRO PER LE FINANZE. Prego la Camera di concedermi, prima di tutto, di ristabilire i fatti nella loro vera posizione legislativa e amministrativa.

Nella posizione legislativa i fatti sono questi:

L'articolo della legge 23 giugno 1877 dice: « A cominciare dall'anno 1879 sarà corrisposta ai comuni una parte della imposta incassata dallo Stato nell'anno precedente. »

Badiamo dunque: a cominciare dall'anno 1879, ossia, con altre parole, la finanza pagherà, cominciando dall'anno 1879, « una parte della imposta incassata dallo Stato nell'anno precedente tassativa-

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1878

mente ai redditi contemplati sotto la lettera *b* e *c*, ecc., nella misura di un decimo della somma riscossa, detratti i rimborsi per quote indebite ed inesigibili. È avvocata allo Stato l'addizionale di tre quarti di centesimo spettanti ai comuni per spese di distribuzione dell'imposta di ricchezza mobile. »

Ho riletto l'articolo, perchè si richiami alla memoria della Camera che l'obbligo del pagamento di quella somma che dovrà spettare ai comuni in relazione all'incasso dell'esercizio del 1878, incombe alle finanze a datare dal gennaio del 1879.

Ma v'è di più. Basterebbe, invero, la sola lettera della legge, ma anche il suo spirito concorre a dimostrare la giustezza della nostra tesi.

In occasione della discussione ricordata dall'onorevole Plebano, le conclusioni prese in seguito alle dichiarazioni della Commissione, di cui era relatore l'onorevole Grimaldi, confermano sempre più quale fosse lo spirito di questo articolo. Poichè le ultime parole, con cui si chiuse quella discussione alla Camera nella seduta del 19 dicembre 1877 sono queste:

Il presidente della Camera nota che « dopo il capitolo 134 la Commissione proporrebbe di aggiungere un capitolo 134 *bis*, per memoria, colla dizione: Restituzione ai comuni del decimo dell'imposta di ricchezza mobile, giusta la legge 23 giugno 1877, numero 3903.

« Conviene in questa proposta l'onorevole presidente del Consiglio? »

E l'onorevole presidente del Consiglio, che era l'onorevole Depretis, come ministro delle finanze risponde:

« Siccome tutte le quistioni rimangono impregiudicate, io credo che si possa ammettere l'aggiunta senza pregiudizio della quistione stessa.

« Io non chiedo nessuna variazione, nè sulle cifre, nè sulle variazioni, ben inteso che rimangono impregiudicate tutte le quistioni.

« GRIMALDI, relatore. Come pel Ministero, così per la Commissione vale lo stesso. »

Ed il presidente conclude:

« Resta dunque inteso che è ammesso il capitolo 134 *bis* per memoria. »

Ora l'onorevole Depretis, nel presentare il bilancio definitivo, che io ho accettato, salve le variazioni presentate alla Camera, ha mantenuto strettamente non solo lo spirito e la lettera della legge, ma la deliberazione presa dalla Camera, e dall'onorevole presidente con le parole conclusionali surricordate, l'onorevole Depretis, cioè, ha iscritto il capitolo 134 *bis* per memoria.

Difatti, se l'onorevole Plebano avesse rammentato quello che io dissi su questo proposito nella

esposizione finanziaria, avrebbe osservato che il Ministero, quantunque non sia iscritta la cifra, intende che quello che risulterà dovuto ai comuni, si debba pagare sulla competenza del 1878, poichè io dissi così: « Havvi però un'ultima osservazione da fare. Il capitolo 134 *bis* del bilancio accenna la somma che sarà dovuta ai comuni come ammontare di un decimo sul reddito della imposta di ricchezza mobile, e ciò a tenore dell'articolo 16 della legge 23 giugno 1877.

« L'ammontare di questo pagamento non essendosi ancora esattamente potuto determinare, esso fu accennato in bilancio soltanto per memoria.

« Approssimativamente però si calcola che i comuni dovranno avere all'incirca lire 3,200,000.

« Di questa cifra bisogna tener conto, poichè è indubitato che a tale spesa, cioè al pagamento del decimo dovuto ai comuni sui redditi di certe categorie della imposta di ricchezza mobile, si dovrà provvedere coll'esercizio del 1878.

« Ma questa maggiore spesa e qualche altra che si verificasse, non modificherà i risultati dell'esercizio suenunciati, perchè qualora non bastasse il margine, che ho indicato di 10 milioni d'avanzo, col quale si chiuderebbe il bilancio dell'anno corrente, bisogna tener conto del fatto che le economie effettive, ecc. »

Vede adunque l'onorevole Plebano che, quantunque non siasi precisata la cifra, ma siasi in questo articolo posta soltanto l'indicazione per memoria per quegli aggravii di cui si dovrà tener conto per la competenza del 1878 e che ancora non si possono precisare in cifre (perchè le cifre dipendono da fatti eventuali che non si possono ora valutare) mi propongo di pagare sulla competenza di quest'anno quello che sarà dovuto ai comuni.

Questo risponde all'affermazione un po' troppo ricisa dell'onorevole Plebano, che non si voglia dare ai comuni il decimo; non si tratta di questo, si tratta di sapere a che cosa si ragguaglierà questo decimo almeno per il primo anno, perchè l'amministrazione finanziaria non è in grado di poterlo indicare.

Ora è chiaro che seguendo la lettera e lo spirito della legge, secondo le deliberazioni della Camera che io ricordai testè col citare le parole con cui il presidente ha posto fine alla discussione, e osservando le buone norme amministrative che vietano d'impegnare la competenza per una somma precisa; se non si sa quali siano i fattori della spesa di cui si domanda l'approvazione, il ministero non poteva fare altro che inserire il capitolo per memoria.

Bensi mi affretto a soggiungere, che fatta l'esperienza dal primo anno, e visto a quanto ammonte-

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1878

ranno i ruoli della ricchezza mobile nelle due categorie B e C su cui deve liquidarsi la somma dovuta ai comuni, l'amministrazione sarà in obbligo di inserire negli anni successivi una cifra determinata; ma nello stadio in cui ci troviamo ora, che questa nuova disposizione entra in vigore per la prima volta, l'amministrazione agisce con prudenza non indicando alcuna cifra precisa.

L'altra obiezione che faceva l'onorevole Plebano non regge menomamente. Egli dice: avete però iscritta l'avocazione allo Stato dei tre quarti di centesimo che la legge toglieva ai comuni!... Ma è troppo naturale che ciò si sia fatto, poichè, se si debbono completare i ruoli della ricchezza mobile bisogna bene che entrino a far parte dell'entrata, che la Camera sancisce, anche quei tre quarti di centesimo, che sono ormai anch'essi uno dei fattori dell'entrata; ma ciò non implica per nulla l'obbligo dello Stato di pagare prima del tempo stabilito il decimo, di cui la legge lo addebita.

Per conseguenza, riassumendo, dichiaro che la redazione del bilancio quale venne fatta dagli onorevoli miei predecessori, e quale fu da me mantenuta, e l'iscrizione di questo capitolo per sola memoria, non implicano per niente la volontà da parte del Governo di menomare ai comuni il loro diritto, nè di ritardarne l'applicazione; vogliono dire soltanto che per il momento non si può prevedere esattamente l'onere da portarsi in bilancio per l'applicazione dell'articolo 16 della legge che dice: « a cominciare dall'anno 1879 verrà corrisposta ai comuni una parte dell'imposta incassata dallo Stato nell'anno precedente. »

Per applicare questo articolo è necessario di sapere precisamente quello che lo Stato ha incassato e quello che in conseguenza dovrà dare; se, prima di questo, si facesse qualsivoglia previsione, noi ci imbarcheremmo nell'ignoto.

Quando sapremo, dal risultato dei ruoli dell'anno primo, quanto sia il credito eventuale dei comuni per questo decimo, sarà obbligo dell'amministrazione finanziaria di iscriverlo nei bilanci successivi, e questo sarà fatto per il prossimo anno.

Non veggio quindi quale possibilità di danno ne venga ai comuni nè dal lato dell'organismo del bilancio nè praticamente da questa iscrizione del capitolo soltanto per memoria.

PLEBANO. L'onorevole ministro, nella conclusione delle sue osservazioni, ha detto che non vede quale danno ne venga ai comuni. Io mi permetto di osservargli che i comuni hanno un danno certo, cioè che per tutto il 1878 dovranno far fronte alle spese delle Commissioni locali che cadono a loro carico e non hanno per 1878 il corrispettivo di queste spese. Que-

sto mi pare un danno certo ed evidente. L'onorevole ministro notava che l'obbligo della finanza di dare il decimo non parte, a termini della legge, che dal 1879.

SELLA. Domando di parlare.

PLEBANO. E sta bene. Le parole della legge sono queste, ma la legge stessa interpretata ragionevolmente, come bisogna interpretarla, perchè la lettera uccide ma lo spirito vivifica, interpretata ragionevolmente, non può voler dire che lo Stato possa avocarsi oggi i tre quarti di centesimo e dare domani il decimo di partecipazione. La legge dice: dal 1879, ma, nello stesso articolo in cui si parla del 1879 quanto alla partecipazione del decimo, parla pure sull'avocazione allo Stato dei tre quarti di centesimo. Quindi si può anche dire che l'avocazione allo Stato deve partire dal 1879. Conseguentemente, anche secondo la letterale interpretazione, io intendo che pel 1878 si debbano lasciare le cose come sono e che i comuni non siano messi in questa triste condizione che loro si vorrebbe fare. Io credo del resto che, qualunque sia la lettera della legge, ciò che si è fatto coll'interpretazione che io combatto, è contrario allo spirito della medesima e per parte mia non posso abbandonare il concetto che, se lo Stato crede di avocarsi fin d'ora i tre quarti di centesimo, deve dare fin d'ora il decimo. Se il decimo non può darsi ai comuni fin d'ora, debbano lasciarsi ai comuni quei tre quarti di centesimo che avevano pel passato, e si cominci dal 1879 a dare ai comuni il decimo e ad avocare allo Stato i tre quarti di centesimo.

MINISTRO PER LE FINANZE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

MINISTRO PER LE FINANZE. Volevo soggiungere, a scanso di una questione che potrebbe, sotto l'apparenza di una larghezza ai comuni stremati di forze, assumere certe proporzioni da mettere in contrasto la retta coscienza del legislatore, coll'animo degli onorevoli deputati naturalmente propenso a favorire i comuni poveri, contrasto che potrebbe svolgersi in una lunga discussione; volevo, dico, osservare all'onorevole Plebano e all'onorevole Marcora, che havvi un temperamento equitativo, visto che io non considero necessario di iscriverlo per memoria questo capitolo, se non fino a quando i ruoli mi daranno un punto di partenza approssimativo per i bilanci avvenire.

Siccome io inserisco questa fra le spese d'ordine, ed essa è infatti una spesa d'ordine, e nell'esposizione finanziaria ho dichiarato che intendevo farvi fronte coi mezzi dell'esercizio del 1878, niente osta che, in certi casi, si possano dare degli acconti sull'esercizio del 1878 sopra il capitolo delle spese d'ordine,

e riservarsi poi di saldare il conto quando si liquiderà l'importo della tassa nell'anno venturo.

Questo lo dico come un temperamento equitativo, che può essere dalla Camera accettato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sella.

SELLA. Io confesso che per me questa questione è chiarissima, e non lascia la più piccola dubbio.

Da una parte ha perfettamente ragione l'onorevole ministro delle finanze quando prende il testo della legge in mano e dice: per quest'anno io non posso stanziare nulla a titolo di concessione ai comuni per decimo sull'imposta di ricchezza mobile delle categorie *B* e *C*, perchè la legge dice formalmente: « A cominciare dall'anno 1879 verrà corrisposta ai comuni una parte dell'imposta incassata dallo Stato. »

Questo dunque è chiarissimo.

Ma d'altra parte mi sembra non meno chiaro che abbia ragione l'onorevole Plebano sostenendo che per l'anno 1878 nulla è innovato nell'antico stato delle cose.

Io non so come si possa interpretare diversamente...

DEPRETIS. Domando di parlare.

SELLA... una legge, la quale dice così:

« A cominciare dall'anno 1879 verrà corrisposta ai comuni una parte dell'imposta incassata dallo Stato nell'anno precedente riguardo ai redditi contemplati all'articolo 3, nella misura di un decimo della somma riscossa, detratti i rimborsi per quote indebite od inesigibili.

« È avocata (continua addirittura la legge senza tornare neppure da capo. Questo sempre a partire dall'anno 1879) è avocata allo Stato l'addizionale di tre quarti di centesimo spettante ai comuni per spese di distribuzione dell'imposta di ricchezza mobile. »

Quindi a me sembra chiaro che il da farsi è questo; cioè, per l'anno 1878 non c'è che da corrispondere ai comuni le 675,000 lire, come è all'incirca l'ammontare dei tre quarti di centesimo, nè più nè meno come si faceva per lo passato; imperocchè la legge, come io la vedo, è chiarissima; ripeto: mi pare che non si può tirare la legge a dire diversamente.

Per l'anno 1878 dunque nulla è innovato, è solo per l'anno 1879, a partire dal 1° gennaio, che la legge dice: Quindi innanzi anzichè i $\frac{3}{4}$ dei centesimi si corrisponda ai comuni il decimo dell'ammontare delle imposte delle categorie *B* e *C*.

E che cosa fa la legge? Siccome prende questo decimo non sopra ruoli dei quali sieno state detratte le quote inesigibili, ma sopra vere riscossioni,

dice: Questo decimo si commisura al prodotto delle imposte dell'anno precedente. Cosicchè quest'anno precedente è messo qui solamente come criterio, il quale determina una quota fuori di contestazione, di ciò che sia l'ammontare del diritto del comune.

Quindi sembra a me che il da farsi sia questo: iscrivere in questo bilancio le lire 675,000 come prima, e dal 1° gennaio 1879 corrispondere quei 3,200,000 lire circa, come mi pare valutasse l'onorevole ministro delle finanze questo decimo.

È stato detto adesso dall'onorevole ministro delle finanze, ed era stato suggerito anche prima: Ma diamo un'aggiunta. Ma la legge non dice niente di questo.

Si osserva che parecchi comuni, hanno interpretata la legge in questa maniera...

MINISTRO PER LE FINANZE. Non occorre una legge!

SELLA. Ha ragione l'onorevole ministro, occorrerebbe una legge...

MINISTRO PER LE FINANZE. No, dico che non occorre.

SELLA. Io non so come quando la legge dice: « A cominciare dal 1879, » le si possa far dire dal 1878!

Si osserva che parecchi comuni hanno già iscritto questo decimo sui loro bilanci. Io capisco che anche nei comuni possa accadere che nelle difficoltà in cui versano, potendo prevedere una riscossione maggiore la si sia prevista; perchè qualche volta i bilanci si fanno, direi, un po' artificiosamente; ma la legge a me pare esplicita.

Osservo poi che in realtà i comuni hanno un vantaggio. Se si vuol fare una legge nuova, che dica di dare durante il 1878 una anticipazione su ciò che dovrebbe darsi ai comuni nel 1879, si farà un'altra legge la quale dica quale specie d'anticipazione si debba dare, che cosa debba essere, che cosa non debba essere. Allo stato attuale delle cose io non lo vedo.

Credo che l'interesse vero dei comuni, la giusta interpretazione della legge del 23 giugno 1877, sia questa qui: cioè, che si corrispondano fin d'ora questi $\frac{3}{4}$ di centesimo che altra volta si davano, e che a partire dal 1° gennaio 1879 si dia ai comuni il decimo sopra l'imposta quale sarà stata effettivamente riscossa nel 1878, detratte le quote inesigibili.

Per conseguenza, io, per mio conto, proporrei che fosse iscritta qui questa somma, o, se non c'è bisogno di fare questa iscrizione, che fosse poi detratto dal capitolo della entrata di questa tassa, e direttamente corrisposta dai ricevitori o dagli esattori.

A me pare che la legge sia chiarissima e che ciò

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1878

sia richiesto non solo dalla interpretazione di essa, ma anche dall'interesse bene inteso dei comuni.

Io preferisco, supponete per un momento che io rappresenti l'interesse dei comuni, preferisco, dico, che il comune abbia diritto oggi a questa aliquota delle 670,000 lire, e abbia l'anno prossimo il diritto a tutto il decimo.

Un'anticipazione mi accomoda poco. Sarà una questione di cassa, ma come questione di competenza, io credo che i comuni debbano avere la competenza delle 670,000 lire, e l'anno prossimo avere la competenza di tutto quanto il decimo.

DEPRETIS. È cosa veramente singolare! Quello che pare chiarissimo in un senso all'onorevole Sella, pare a me *chiarissimo* in un senso opposto. (*Si ride*)

Però, siccome la legge sulla tassa di ricchezza mobile è stata lungamente discussa per molti mesi da una Commissione da me eletta e diretta, e sono io che ho presentato il progetto di legge alla Camera, mi pare che il modo di spiegarla e d'intenderla dovrei saperlo più degli altri. Forse, a prima vista, parranno oscure alcune espressioni della legge, ma il concetto mi pare chiarissimo; ed è questo. Non è solo per interessare i comuni nell'accertamento dei redditi tassabili di ricchezza mobile che si è fatta questa disposizione di legge di cui parliamo; si è fatta anche ad un altro scopo praticamente più importante. Si è voluto far *ritroso calle*, cioè ritornare ai comuni una parte di quelle risorse che si erano loro tolte; si volle restituire ai comuni una parte di queste entrate che prima avevano, però senza turbare l'assetto dell'imposta, lasciandola cioè sotto l'amministrazione diretta dello Stato.

Ciò dato, che cosa si è voluto fare? Si è detto: ci sono alcune categorie di redditi i quali possono meglio accertarsi col concorso della rappresentanza comunale; diamo una parte dell'imposta relativa ai comuni.

Quindi io comincio per notare che il modo con cui fu formulato il capitolo 134 *bis* non è esatto. Qui dice: « restituzione ai comuni del decimo delle imposte. » Ma non si restituisce nulla! Dovrebbe dire: « quota dovuta ai comuni dell'imposta di ricchezza mobile a' termine della legge del 1877 » poichè infatti questa è una quota assegnata ai comuni dalla legge ed è lo Stato che è tenuto a pagarla ai comuni nelle forme prescritte dalla legge stessa.

Ciò posto leggiamo ancora questo benedetto articolo che pur si vede di diverso colore, secondo la lente con cui lo si guarda. Dice: « A cominciare dall'anno 1879 sarà corrisposta ai comuni una parte delle imposte incassate dallo Stato nell'anno

precedente. » A che equivale questa disposizione? Equivale a quest'altra: A cominciare dal 1879, cioè nel bilancio 1879 sarà stanziata a favore dei comuni una parte delle imposte incassate dallo Stato nel 1878.

La disposizione che riguarda le spese comunali di amministrazione di questa imposta cioè i $\frac{3}{4}$ di centesimo era correlativa alla prima parte. E non poteva essere altrimenti. Che cosa ha voluto fare il legislatore? Chiaramente apparve dalla discussione, chiaramente lo dice la relazione che accompagna il progetto di legge ed a me sembra pur chiarissimo nelle letterali espressioni della legge: il legislatore ha voluto che i comuni avessero il decimo della tassa che verrà incassata sulle categorie *B* e *C*. Continueranno a sostenere le spese per riparto come prima, perderanno i $\frac{3}{4}$ di centesimo che andranno a beneficio dello Stato.

Tutte queste disposizioni sono tra loro correlative, e devono avere una contemporanea esecuzione. Per modo che, se noi fossimo in grado di accertare il decimo dovuto ai comuni dell'imposta sulle categorie *B* e *C* durante l'anno 1878, lo Stato piglierebbe nel 1878 a suo vantaggio i $\frac{3}{4}$ di centesimo, i comuni continuerebbero a fare le spese, a cui la legge precedentemente li assoggettava senza il beneficio dei $\frac{3}{4}$, ed avrebbero fino dall'anno 1878 il decimo dell'imposta delle categorie *B* e *C*.

Questo è il senso della legge.

Dunque bisogna ritenere che i comuni perdono nell'anno 1878 il diritto dei $\frac{3}{4}$ di centesimo, conservano il peso delle spese, come negli anni precedenti, acquistano fin dal 1878 il diritto di avere il decimo dell'imposta che percuote le categorie *B* e *C*.

MINGHETTI. (*Della Commissione*) Chiedo di parlare.

DEPRETIS. In che consiste tutta la differenza? Consiste in questo, che la legge ha detto: siccome la liquidazione del decimo spettante ai comuni non può farsi durante il 1878, l'obbligo allo Stato di pagare questa spesa comincia col 1° gennaio 1879, cioè quando sarà liquidata e accertata la tassa incassata nel 1878, e per conseguenza il decimo assegnato ai comuni.

Qualunque sistema, che turbi questo stato di cose, evidentemente viola la legge, e non può farsi se non con un'altra legge.

L'onorevole ministro ha suggerito un temperamento, il quale mi pare che, fino ad un certo punto, possa adottarsi anche dalla Camera e recare beneficio ai comuni.

NERVO. (*Della Commissione*) È menomata la loro condizione.

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1878

DEPRETIS. È menomata! Io vorrei che fosse menomata la mia finanza privata nello stesso modo, vorrei, cioè, che mi fosse tolto per quest'anno un reddito di mille lire, e mi venisse fin d'ora assicurato altro reddito di 10,000 lire pagabile fra un'anno.

Vorrei sapere in che viene menomata la mia economia domestica?

Poi, siccome la rendita dei comuni è accertata, e acquisita di diritto fin nel 1878, io non ci vedrei difficoltà che i comuni la stanziassero in tutto e in parte come frutto civile che matura giorno per giorno, e che, solo pel pagamento, va ad essere riscossa nel 1879.

D'altra parte, siccome questa è una spesa obbligatoria, come ha fatto osservare l'onorevole ministro, credo che per un benigno riguardo ai comuni, per non lasciare il loro bilancio squilibrato, e ritenuto che negli anni precedenti avevano lire 675,000, che quest'anno perdono, si potrebbe per un riguardo equitativo stanziare in questo capitolo in acconto della somma dovuta ai comuni e che loro dovrà essere pagata nel 1879 una somma eguale a quella che perdono in forza della legge 23 giugno 1877.

Mi pare che questo temperamento debba soddisfare tutti. Ogni altra risoluzione, secondo me, non sarebbe legale, turberebbe lo spirito ed il senso della legge che ha voluto, come ho detto, che questi provvedimenti avessero esecuzione contemporanea, tanto pei tre quarti di centesimo avocati allo Stato, quanto pei vantaggi che si vollero dare ai comuni, col decimo delle imposte delle categorie A e B.

ZEPPA. Facendo parte della Commissione per l'imposta di ricchezza mobile, istituita dalla legge votata l'anno scorso, ho domandato di parlare quando l'onorevole Sella mi parve dare alla proposta di questa Commissione un'interpretazione molto diversa dal vero concetto della Commissione proponente.

Io non aveva inteso che l'onorevole Depretis avesse chiesto di parlare, ma poichè egli ha addotte ragioni colle quali consento intieramente, rimane a me soltanto l'osservare che l'onorevole Sella mirebbe con questa proposta a privare i comuni di un'annata. (*Voce di dimiego*)

Certamente. Fin da quando la legge fu votata, cioè fin dal 1878, incominciò a decorrere la quota fissata a favore dei comuni. Lo Stato, avocando a sè la riscossione dei tre quarti di centesimo, li darà ai comuni nel 1879, perchè, prima di quest'epoca, non può esser fatta la liquidazione, ma lo spirito della legge si è che si dia ai comuni la quota del-

l'anno 1878. Credo che l'unico espediente che in questo momento si possa adottare, sia quello proposto dall'onorevole Depretis, d'inscrivere in bilancio un acconto da darsi ai comuni su quello che dovranno avere pel 1878.

MINISTRO PER LE FINANZE. Dirò poche parole per abbreviare, se è possibile, la discussione.

Ripeto quello che ho detto poc'anzi, dopo che aveva parlato l'onorevole Sella. Essendo questa una spesa obbligatoria, una spesa d'ordine, e, come tale, iscritta in bilancio, l'amministrazione può farvi fronte con i mezzi dell'esercizio del 1878, col capitolo del fondo di riserva delle spese obbligatorie e d'ordine, e io non avrei difficoltà di dare degli accenti ai comuni, qualora fosse il caso che alcuni di essi, più bisognosi, lo desiderassero.

Ma io credo sia cosa migliore adottare una norma generale, onde evitare sospetti di preferenza; e poichè i bisogni sono relativi, e ciascuno crede il proprio assai più reale ed urgente di quello dell'altro che pure invoca lo stesso trattamento, mi parrebbe più opportuno stabilire una cifra approssimativa, per sopperire ai temporanei bisogni dei comuni, accordando loro degli accenti, come io diceva testè, sul decimo che verrà liquidato dopo che sarà accertato il risultato delle esazioni dell'anno corrente.

Ora la questione sollevata dall'onorevole Piebano e dall'onorevole Marcora, alla quale si è associato anche l'onorevole Sella, malgrado che egli sia un rigido osservatore della legge (e la rigidità della legge reclamerebbe che il ministro delle finanze non facesse la concessione che ho promesso alla Camera di fare); la questione, dico, da loro sollevata si riduce a questo: che mentre nell'anno corrente non si liquida nè si paga ai comuni questo benedetto decimo e si avocano invece allo Stato i 3/4 di centesimo che prima essi godevano, nulla osta di assegnare a questo capitolo l'importo dei 3/4 dei centesimi qual era prima, e che corrisponde a quel tanto di maggiore entrata che è stata prevista al capitolo relativo alla ricchezza mobile, perchè i ruoli sieno più possibilmente esatti.

Pertanto io proporrei alla Camera di iscrivere, anzichè per memoria, di iscrivere, dico, in bilancio l'importo che risultava negli anni precedenti di lire 675,000 nel capitolo delle spese obbligatorie e d'ordine, e allo scopo di pagare ai comuni degli accenti sul decimo del prodotto loro dovuto.

PRESIDENTE. Annunzio alla Camera che l'onorevole Marcora ha presentato la seguente proposta:

« Il sottoscritto propone che al capitolo 134 bis sia iscritta la somma di 675,000 lire, come acconto da computarsi nella maggior somma da stanziarsi nel bilancio 1879. »

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1878

L'onorevole Minghetti ha facoltà di parlare.

MINGHETTI. Io accetto il concetto d'iscrivere le 675,000 lire, ma duolmi di dire che non potrei accettare che ne sia il titolo come acconto.

Intendiamoci bene: o la legge comincia dal 1878, o comincia dal 1879, quello che importa è che cominci nello stesso tempo a vantaggio ed a danno dello Stato, a vantaggio e a danno dei comuni: questo è per me la base. Ora, se voi pagate questo decimo nell'esercizio del 1879, il dare o non dare un acconto non significa nulla: il comune avrà il decimo nel 1879, ma intanto pel 1878 avrà perduto i tre quarti di centesimo che il Governo avrà usufruito.

Ecco il punto della questione.

DEPRETIS. È questione di cassa; non ha perduto niente.

MINGHETTI. A me l'idea pare molto chiara. Se il Governo in quest'anno non iscrivesse i tre quarti di centesimo, e li lasciasse ai comuni, comprenderei che nel 1879 il Governo, dalla sua parte assorbisse quelle 675,000 lire, e, dall'altra pagasse il decimo che gli è assegnato dalla legge. Ma quando il Governo iscrive fin da quest'anno le 675,000 lire come attività, le assorbe esso, e le restituisce ai comuni non come corrispettivo di quest'anno, bensì come acconto di ciò che devono avere l'anno venturo, a me pare che i comuni ci perdono. Se fra alcuni anni venisse fuori un'altra legge, e stabilisse la esecuzione in un dato momento per tutti, il comune avrebbe perduto un anno, avrebbe perduto i tre quarti di centesimo per un anno.

A me la cosa sembra evidentissima.

Io dico, o le due cose debbono cominciare contemporaneamente, ed in questo caso si lasci ai comuni le 675,000 lire pel 1878; oppure si vuol prendere quelle e s'iscrivano i 3,200,000 lire in questo capitolo, salvo a metterli nei residui.

DEPRETIS. Non si può.

MINGHETTI. Va benissimo, non si può, ed allora non prendiamo ai comuni il decimo che essi hanno diritto di avere fino a che non entrino nel possesso di quel decimo che è dato loro dalla legge. Per la qual cosa io accetto la proposta dell'onorevole ministro delle finanze purchè non si parli di acconto.

MINISTRO PER LE FINANZE. Mi duole di non essere d'accordo coll'onorevole Minghetti tanto competente in materia di bilancio delle finanze; ma non so concepire la possibilità di questa mia concessione senza che abbia il carattere di acconto.

E mi spiego.

Se non vi si dà il carattere di acconto, io non accetterei, perchè si verrebbe a un risultato ben diverso.

Io posso concedere di dare un acconto, prelevan-

dolo da quella somma che si constaterà essere dovuta ai comuni, posso consentire cioè di pagare nel 1878, anticipatamente, parte di quella somma che la legge prescrive di pagare solo a partire dal 1° gennaio 1879.

Essendo una spesa d'ordine, questo acconto è possibile, e dobbiamo determinarlo nella somma fino ad ora percepita dai comuni, cioè in lire 675,000. Con ciò, mi pare che si dirima da un lato l'obbiezione di fatto, perchè non sarà peggiorata la condizione dei comuni, poichè una somma eguale ai tre quarti di centesimo che avevano l'anno passato, l'avranno anche questo anno; dall'altro lato le finanze vengono a sborsare niente di più, niente di meno di quel che davano prima. Quando sarà accertata la quota dovuta ai comuni per questo decimo, noi dedurremo le lire 675,000 che si saranno date in acconto nell'anno, e pagheremo la somma restante.

Quando si tratta di superare lo stadio di transizione, di crisi direi, tra il regime di una disposizione e quello di un altro, gli onorevoli Minghetti e Sella insegnano che s'incontrano spesso delle difficoltà.

Abbiamo qui l'incognita dell'importo della spesa; mentre la Camera vuol sapere quanto si spende per ogni capitolo di bilancio; ma per il primo anno in cui si attua questo articolo di legge, non si può prevedere quale somma spetterà ai comuni. Dopo il primo anno, l'ho dichiarato fin dalla prima volta che risposi all'onorevole Plebano, io non ho difficoltà d'iscrivere nel bilancio la somma precisa; poichè allora comincia il periodo regolare dell'esecuzione della legge, e v'è la possibilità di una imputazione prossima al vero.

PLEBANO. Domando la parola.

MINISTRO PER LE FINANZE. Quindi io prego la Camera di accettare questa proposta, cioè che si scriva al capitolo 134 *bis* la somma di lire 675,000, che corrisponde ai $\frac{3}{4}$ dei crediti dei comuni, come un debito che ha lo Stato, e che liquiderà alla fine dell'anno, per corrispondere poscia il di più, fino all'importo di un decimo.

PRESIDENTE. Spetta all'onorevole Sella di parlare.

SELLA. Io ho chiesto di parlare soltanto per rispondere all'osservazione fatta dall'onorevole Zeppa, che le idee che sono state svolte per parte nostra, importino che i comuni debbano fare il sacrificio di un anno.

DEPRETIS. No, per lo Stato.

SELLA. Ora rispondo a questa obbiezione.

Questo non è. Infatti tra i due sistemi, o signori, che differenza c'è? Secondo gli uni si dice: Incomincia fin da quest'anno 1878 l'avocazione allo Stato dei $\frac{3}{4}$ di centesimo, e si apra un credito ai

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1878

comuni per 3,200,000 lire. Ma la legge dice: *A partire dal 1° gennaio 1879*. Dunque per quest'anno pei comuni la cosa dovrebbe risolversi così. Non ricevono nulla, mentre prima ricevevano 670,000 lire. Poi nella prima quindicina del mese di gennaio riceverebbero 3,200,000 lire.

Io lascio stare l'incidente dell'elemosina dell'anticipazione che poco significa. Dico che poco significa parlando della posizione; non già che non significhi qualche cosa, perchè dice benissimo l'onorevole ministro delle finanze, passato il primo anno poi tutto andrebbe regolarmente, cioè ogni anno si iscriverebbe in bilancio la somma tale e quale risulta dalle liquidazioni dell'anno precedente.

Cosicchè si avrebbe per risultato che i comuni nel 1878 riceverebbero nulla, o riceverebbero un'anticipazione; ma tra il 1878 ed il 1879 non riceverebbero che 3,200,000 lire; e poi dal 1880 in là sarebbe sempre regolato il conto secondo le riscossioni degli anni precedenti; negli anni posteriori al 1879, 1880 ed avanti, tra le due interpretazioni non c'è divergenza fra noi, perchè nel 1880 si iscriverà in bilancio, e si pagherà effettivamente ai comuni il decimo di quello che è stato riscosso l'anno prima dal 1880 in là, siamo d'accordo, non è che per il 1878 e 1879 che c'è divergenza.

Dunque noi diciamo che la posizione è questa, che per il 1878 nulla è innovato, ed ai comuni si devono dare ancora quei tre quarti di centesimo cioè 670,000 lire, e nel 1879 devono avere lire 3,200,000.

Quindi la differenza fra le due scuole è questa che secondo l'una i comuni hanno lire 670,000 di più e null'altro.

Ma si osserva, la legge dice che questo decimo da corrispondersi loro nel 1879 è commisurato alle riscossioni del 1878.

DEPRETIS. Non è commisurato, è una parte dell'imposta del 1878.

SELLA. « A cominciare dall'anno 1879 verrà corrisposta ai comuni una parte dell'imposta incassata dallo Stato nell'anno precedente. »

DEPRETIS. È una parte dell'imposta, non è commisurata.

PRESIDENTE. Non interrompa.

SELLA. Ora tutta la ricchezza mobile come è organizzata? Come stabilite voi l'imposta? Sui redditi dei cittadini, domandate ai cittadini il reddito del triennio precedente, e sulla media di questo triennio voi stabilite l'imposta dell'anno in corso.

Ecco come si fa, ma la competenza di questa imposta non la andate mica ripartendo sopra gli esercizi a cui si riferisce il reddito dei cittadini, e per conseguenza io vedo la cosa chiarissima che si deve quest'anno continuare a dare 670,000 lire ai comuni

come tre quarti di centesimo, e nel mese di gennaio si deve dare tutto il decimo dell'imposta riscossa nell'anno 1878.

MINISTRO PER LE FINANZE. Allora lo avrebbero due volte, si regalerebbero loro 670,000 lire.

SELLA. No, non si regalerebbero. La legge per me è chiarissima, essa dice: *a partire dal primo gennaio 1879 farete così, ma pel 1878 non c'è per conseguenza nulla di innovato.*

Ma, si dice, voi fate perdere un anno.

Intendiamoci bene. Ha ragione l'onorevole ministro, io cerco di dargli ragione in quanto posso, ha ragione quando dice c'è la differenza di un anno, imperocchè quando noi saremo giunti al 1880 ed avanti di che vi date pensiero? Che possa venire una legge che tolga questo decimo. È questo che vi dà pensiero, perchè altrimenti evidentemente dovrete accettare l'interpretazione mia. Or bene, signori, non mi pare che ci sia ragione di darsi pensiero. Quando il legislatore voglia togliere questo decimo, farà quello che crederà opportuno in quel momento. Ma io spero che andando avanti la nostra finanza migliorerà e l'erario pubblico potrà fare ben altre concessioni ai comuni delle quali hanno veramente bisogno, imperocchè il problema finanziario non va considerato soltanto dal bilancio dello Stato, ma bisogna considerarlo anche dal lato del bilancio degli altri enti che con lo Stato costituiscono l'insieme della cosa pubblica.

Quindi io non mi curo nè diffido di quello che farà più tardi il legislatore, perchè quando vorrà fare una modificazione la farà, e farà tutto quello che crederà, non essendoci niente che possa resistere alla sua forza.

Quindi a me sembra che, per la regolarità della scrittura ed anche più per l'interpretazione letterale della legge, non ci sia da fare altro che continuare a pagaré quest'anno ai comuni i tre quarti di centesimo, ossia 670 o 675 mila lire, e nell'anno prossimo affrettarsi a dare ai comuni, che lo gradiranno molto, tutto il decimo, cioè lire 3,400,000 come mi auguro che sia, poichè anche lo Stato ci guadagnerà.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io sono lieto di scorgere che la questione è ridotta alla sola forma, perchè nella sostanza siamo d'accordo. E veramente, non so se per una questione di sola forma, valga la pena d'intrattenere la Camera e discutere così a lungo fra noi.

L'onorevole Sella dice: pel 1878 ripristinate le 675,000 lire come diritto dei comuni, ripristinate questa somma, cioè i tre quarti che furono avvocati, poi date per l'anno venturo i tre milioni, o quello che risulterà. Ma su che cosa? Sui risultati dell'eser-

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1878

cizio del 1878, epperò si rientra nella competenza del 1878.

Onorevole Sella, questo è evidentemente un duplicato; evidentemente lo Stato pagherebbe due volte, pagherebbe 675,000 lire più del dovuto, poichè, ammesso che un giorno cessasse questa disposizione di legge, che cosa avremmo noi?

Avremmo sempre pagato il decimo dell'anno antecedente e dovremmo pagare altresì quello che scade nell'anno successivo, ma che si riferisce all'ultimo anno dell'applicazione della legge, e di più avremmo pagato nel 1878 le lire 675,000 che ora ci si domandano. Ecco l'ultimo risultato. Ora, in questo io non posso convenire.

SELLA. Domando la parola per un fatto personale perchè, l'essere accusato di troppa larghezza è un fatto personale.

Una voce. È un fatto nuovo per lei. (ilarità)

MINISTRO PER LE FINANZE. Evidentemente non è abitudine dell'onorevole Sella di essere troppo largo in materia di finanze. (ilarità)

Certamente egli non vorrà condurre me, nuovo in quest'amministrazione, a questa scuola di soverchia larghezza. Nè vale invocare le condizioni dei comuni, perchè, non dico che nessuno le conosca meglio di me, ma le conosco quanto le può conoscere qualsiasi altro, e ho esposto alla Camera, con cifre statistiche, quali, siano attualmente le tristi condizioni dei nostri comuni, condizioni che, me lo permetta l'onorevole Sella, alcuni di quelli che adesso fanno un po' di strepito per queste 675,000 lire, hanno contribuito a rendere di non poco più gravi; e fra questi annovero l'onorevole Minghetti, il quale con l'elevazione dei canoni del dazio consumo, di ben 10 milioni, ha messo alcuni comuni nell'impossibilità di pagarli.

Non bisogna adunque rappresentare la questione sotto il punto di vista di una larghezza da usare ai comuni, nè d'un temperamento per rimediare ai danni di un sistema tributario comunale deplorabile. Non è questa la questione, o signori, è una questione di contabilità, o, per meglio dire, di senso pratico; noi non dobbiamo pagare due volte per lo stesso titolo.

Una voce. Perfettamente.

MINISTRO PER LE FINANZE. Non dando il carattere di acconto all'iscrizione di questa somma che io accetto non solo, ma che ho proposto pel primo, la si verrebbe a pagare due volte. E infatti, supponiamo che la legge cessi d'aver vigore, e supponiamo che ciò avvenga con un solo articolo di legge così concepito:

« È abrogata la legge 23 giugno 1877 in tutte le sue conseguenze; »

Ebbene, domando io, cesserebbe immediatamente l'obbligo di pagare il decimo ai comuni? E che cosa accadrebbe invece? Accadrebbe che le 675,000 lire date quest'anno, non come acconto del decimo che dobbiamo per il 1878, ma in di più di questo decimo, sarebbero perdute per lo Stato. Ora, questo io non lo posso accettare.

Non voglio fare una questione di grammatica sull'articolo della legge...

DEPRETIS. È chiaro, non fa bisogno.

MINISTRO PER LE FINANZE... ma considero che dice così: « a cominciare dal 1879 sarà corrisposto a favore dei comuni, ecc. » e poi dice: « è avvocato allo Stato. » Ora è tempo presente, sarà tempo futuro.

DEPRETIS. Ma diamine!

MINISTRO PER LE FINANZE. Dunque evidentemente la disposizione si può, e si deve interpretare nel senso che l'assegnazione del decimo ai comuni partirà dal 1879 sui conti fatti per il 1878, ma che intanto fino da ora sono avvocati allo Stato i tre quarti di centesimo.

Ora non facciamo questione di coniugazione di verbi, e di definizione del tempo presente e del tempo futuro; lasciamole pure in disparte, ne ho parlato solo per sostenere con ogni mezzo la tesi che mi par giusta, come mi è imposto dall'ufficio che copro e dal posto da cui parlo. Prego inoltre la Camera di considerare che essa è quella medesima Camera che ha votato quelle espressioni, che non solo costituiscono la lettera, ma svelano anche lo spirito di questa legge.

Colla iscrizione delle 675,000 lire, si ripara alla deficienza d'entrata che i comuni, siccome lamentava l'onorevole Plebano, avrebbero subito nell'anno in corso; ma questo è un acconto sul decimo dovuto nel 1879 sul prodotto del 1878, e non può in alcun modo essere considerato come pagamento a saldo dei tre quarti di centesimo, debito che è ormai già cessato.

Non sarò stato felice nel dimostrarlo, ma sono intimamente convinto che il pagamento delle 675 mila lire non può avere che il carattere di acconto.

Ora, riassumendo, io prego la Camera di accettare la iscrizione delle 675,000 lire, che diedero luogo a questa discussione, come acconti, ripeto, del decimo che si dovrà pagare dallo Stato ai comuni dopo liquidato l'effettivo provento della ricchezza mobile nel 1878.

PRESIDENTE. L'onorevole Sella ha la parola per un fatto personale.

MINISTRO PER LE FINANZE. Non si finisce più.

SELLA. L'appunto di troppa larghezza che mi fu

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1878

fatto è così nuovo che mi pareva quasi costituisse un fatto personale.

Veramente la taccia è un poco neutralizzata dall'altra accusa mossami dall'onorevole Zeppa di far perdere un anno di vantaggio ai comuni. Cosicché tra le due accuse mi pare di uscirne illeso, perchè da una parte vi sarebbe l'accusa di troppa tenerezza per la finanza dello Stato, e dall'altra di troppa tenerezza verso quella dei comuni.

Io ripeto che vedo la cosa sempre più chiara; perchè quanto all'essersi detto nell'articolo: « A cominciare dal 1879 verrà corrisposta ai comuni una parte della imposta; » e poi: « È avvocato allo Stato l'addizionale, ecc., » osservo che se reggesse il ragionamento fatto, allora significherebbe che l'avvocazione allo Stato era fatta fino dal 1877! (No! no!)

Ma, signori miei, gli avvocati sono capaci di tutto... (ilarità) in fatto di dimostrazioni.

Una legge dice: « A cominciare dall'anno 1879, ecc.; » eppure taluno opporrà: Non capite niente voi altri laici (come lo sono io), quelle parole significano: dal 1878.

È avvocato, ecc.; ma vuol dire 1877, perchè è tempo presente. Nossignore, vuol dire 1878!

Io ammiro l'elasticità d'interpretazione, ma per un aritmetico volgare come sono io, a questa altezza proprio non ci arrivo!

Io vedo qui che la legge dice: « A cominciare dall'anno 1879 verrà corrisposto... » poi dice: « È avvocato, ecc., » e per me si riferisce tutto al principio dell'anno 1879; altrimenti dovrei capire che l'avvocazione di questi 3/4 di centesimo allo Stato era già deliberata pel 1877.

INCAGNOLI, *relatore*. Come relatore della Commissione, sento il bisogno di dare alcune spiegazioni.

Mi pare oramai inutile il discorrere più a lungo sopra una questione abbastanza chiarita. Che si vogliono fare ai comuni delle elargizioni, attuare delle disposizioni che ridondino a loro vantaggio, io non saprei che approvarlo; ma la Commissione del bilancio in verità non ebbe in vista questo principio nell'occasione di questo capitolo, nè intavolò una questione, la quale è d'uopo riconoscere essersi già rigonfiata di soverchio vento.

I 3/4 di centesimo dovuti ai comuni, si pagavano dai percettori sopra la gestione dell'anno.

Ora quando i comuni avrebbero incassati i 3/4 di centesimo della gestione del 1878?

Certamente non al primo gennaio, ma sì bene nel corso dell'anno. Anzi i piccoli comuni non sogliono avere che un mandato intero di tutta questa frazionata somma alla fine dell'anno.

Oggi si è permutata la condizione dei comuni,

ed essi, invece di un tenue beneficio, ne ottengono uno rilevante.

La legge peraltro ha considerato che questa rata sopra la ricchezza mobile non poteva essere ricavata netta che alla fine dell'esercizio; quindi la condizione dei comuni si permuta solamente in questo; che i 3/4 di centesimo, piccolissimo beneficio a loro vantaggio, li avrebbero percepiti nell'ultimo scorcio dell'anno 1878. Il decimo poi sulla ricchezza mobile per effetto della nuova legge, lo percepirebbero ai primi del 1879; con questa differenza che agli ultimi mesi del 1878 avrebbero poche lire, ai primi del 1879 incasserebbero una somma di qualche entità.

Ora io veramente non so come si metta innanzi il principio di questo grande diritto, il quale al postutto non mette in essere nulla. Il solo incomodo dei comuni sarebbe che nel corso del 1878 vedrebbero venir meno negli ultimi mesi, (avendolo già percepito) quel tenue beneficio dei 3/4 di centesimo, ma ai primi del 1879 riceverebbero la somma più forte, il beneficio anche sull'esercizio del 1878. Ma è sempre il 1878 che paga i comuni. La teoria dell'onorevole Sella porterebbe che i comuni riscuoterebbero due volte, perchè avrebbero nel 1878 la rata che vien loro per il decimo di ricchezza mobile ed avrebbero poi le 600,000 lire per i 3/4 di centesimo. La questione è troppo chiara. Essa è tale che, se fino da oggi si mettesse nel bilancio questa anticipazione, sarebbe un largo beneficio ai comuni perchè avrebbero quello che già percepivano e lo avrebbero presto, ed avrebbero di più quell'altro largo beneficio che compete loro del decimo di ricchezza mobile.

Posto questo, a me pare che non si dovrebbero sollevare altre obiezioni, ma accettare gli stanziamenti come il ministro li propone.

PRESIDENTE. L'onorevole Minghetti ha la parola per un fatto personale.

MINGHETTI. Non entro più nella questione. Pazienza... Non la capisco... La differenza sarà solo di forma contabile.

Però voglio chiarire una cosa che ha detto l'onorevole ministro. Io non ho preso ai comuni 10 milioni. Il Governo ha dei dazi di consumo suoi, e ne ha di quelli che sono dei comuni. I suoi dazi di consumo ad alcuni comuni che prendono l'abbonamento li cede contro una corrisposta fissa.

Io ho detto molte volte, sedendo sul banco dei ministri, che arrivato alla fine dei cinque anni di primo abbonamento, avrei dovuto naturalmente calcolare gli abbonamenti non più induttivamente, ma sui dati dell'esperienza. E quest'esperienza mi dava

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1878

15 milioni di più. Io mi sono contentato di 10 milioni...

MINISTRO PER LE FINANZE. Ne ha dunque regalati cinque.

MINGHETTI... non ho fatto dunque nessun torto ai comuni; non ho fatto che prendere quel che apparteneva al Governo in forza della legge; anzi ho lasciato un certo margine ai comuni.

Questo soltanto voleva dire per rettificare un fatto.

MAIORANA-CALATABIANO. Io voleva dare uno schiarimento fondato sugli studi che si sono fatti a proposito del bilancio dell'antrata. Veramente lo svolgimento della questione promossa dall'onorevole Plebano sarebbe stato più opportuno nella discussione del bilancio dell'entrata. Infatti nella relazione su quel bilancio è stata trattata.

La Commissione generale del bilancio, allorchè si occupò della prima previsione, ritenne che il Ministero non solamente non facesse pagare il decimo ai comuni nel corso del 1878, ma che considerasse quel decimo pel 1878 quale reddito effettivo dello Stato. Essa trattò quindi la questione dal punto di vista del bilancio, non da quello della cassa. E rilevò come fosse verissimo che l'incasso deve effettuarsi dallo Stato, il quale però contrae un debito verso i comuni, ai quali dev'essere soddisfatto non prima del 1° gennaio 1879: e così per gli anni futuri.

Tornata la questione al bilancio definitivo, dovendosi accertare le competenze, si è riconosciuto che davvero questo decimo non avrebbe dovuto formar parte integrale delle competenze; ma si è veduto altresì che per la legge del 1877, e per la legge di contabilità generale si sarebbe dovuto sempre far figurare tra gl'incassi, accendendosi, *per memoria*, nello stesso anno un debito il quale sarebbe venuto in pagamento nell'anno seguente.

Ora siamo in questa posizione, che nel 1878 la competenza del decimo non è che figurativa, per parte dello Stato, ed è reale invece per parte dei comuni.

Quindi hanno fatto benissimo alcuni comuni a stanziare fra le loro attività il decimo del reddito della categoria *B* e *C*.

Ma incasseranno essi cotesto decimo? Lo avrebbero potuto, se la legge del 1877 fosse stata diversamente formulata; ma poichè piacque di dichiarare espressamente che, mentre fin dal 1878, non già dal 1879, si avocavano allo Stato i 3/4 di centesimo prima attribuiti ai comuni, e che sebbene ad essi fin dal 1878 si attribuisse il decimo delle categorie *B* e *C*, pure determinavasi, quanto al pagamento, che si sarebbe effettuato solo dal principio del 1879

in poi; si è dovuto riconoscere che la legge così formulata considerò l'accennato decimo quale vera competenza dei comuni, e perciò la sottrasse alla competenza dello Stato, il quale non pertanto ne sarebbe stato depositario fino al termine della liquidazione, quando avrebbe dovuto definitivamente versarla ai comuni.

Ora, la proposta dell'onorevole ministro io veramente la credo superflua se la si considera come attributiva di pagamenti in acconto, i quali non si potrebbero dare che negli ultimi mesi dell'anno. Ove poi non dovesse riguardarsi sotto l'aspetto di un acconto, sarebbe evidentemente un'alterazione della legge del 1877, e costituirebbe una duplicazione, imperocchè io ritenga che non si possa, se non mediante un'altra legge, apportare una modificazione, sia pure sul tempo del pagamento, alla legge antecedente.

E qui prego l'onorevole ministro delle finanze della sua attenzione.

Al 1879, se non si modifica la legge, egli non può attribuire definitivamente ai comuni la rata che s'incassa nel corso del 1879 istesso. Che se volesse attribuir loro quella del 1880, resterebbe sempre la difficoltà sollevata dall'onorevole Sella.

Bisogna che ai comuni si soddisfi il loro credito sull'anno 1878, sia che ciò avvenga, secondo la legge, al 1° gennaio 1879, sia che si paghi per un'altra legge anche prima.

Ora, se l'onorevole ministro, nel bilancio, non definitivo pel 1878, ma di prima previsione pel 1879, stanzierà a favore dei comuni il decimo, come potrà farlo colla legge che attribuisce loro cotesto diritto solo dal principio dell'anno seguente? Necessariamente sarebbe in dovere di presentare contemporaneamente alla stessa legge del bilancio, se non altrimenti, almeno un apposito articolo che modificasse la legge del 1877; dappoichè quest'ultima provvide a due cose: stabilì la competenza per l'anno corrente, vale a dire che il diritto dei comuni al decimo cominciasse col 1878, e determinò che il pagamento si effettuasse non prima del principio dell'anno susseguente. Ora, se per la legge del bilancio si vuole modificare cotesta applicazione, sarà sempre necessario di cominciare dalla modificazione della legge del 1877.

Così stando le cose, che ci resta a fare?

Credo che con un apposito articolo di legge il quale conferisse al Governo la facoltà di fare un pagamento a conto, si potrebbe evitare di modificare permanentemente l'applicazione della legge del 1877; ma, ove ciò non si volesse, quando si riconfermasse, come mi pare che da questa discussione sia stato solennemente riconfermato, che la competenza

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1878

dei comuni corre dal 1878, che il diritto dello Stato all'avocazione dei tre quarti dell'1 per cento comincia da tale epoca, mi pare fuori di dubbio che lo Stato non deve pagare che nel 1879 quello che esso per conto dei comuni riscuote lungo il 1878.

Dopo questi schiarimenti, sia che l'onorevole ministro insista nella sua proposta, sia che non vi insista, non può rimanere alcun dubbio in proposito.

PRESIDENTE. L'onorevole Zeppa avrebbe domandato la parola; ma siccome la discussione si prolunga...

ZEPPA. Vi rinuncio.

PLEBANO. Io aveva chiesto la parola.

PRESIDENTE. Ha già parlato due volte. Non posso dargli la parola per la terza volta.

PLEBANO. Avendo io sollevata questa questione, intenderei fare una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ora la parola spetta all'onorevole Mantellini.

MANTELLINI. Ringrazio l'onorevole capo del partito al quale ho l'onore d'appartenere, delle frasi benevole ch'egli mi dirigeva, dicendo che gli avvocati riescono in molte cose.

Se non che, mi permetto di fare un'osservazione, ed è che all'orecchio dell'onorevole Sella l'avvocato non susurrava che una semplice avvertenza, che, cioè, quest'articolo adopera nella sua prima parte il tempo futuro, e nella seconda il tempo presente. Ora questa diversità di tempo non può non esercitare un'influenza decisiva sull'interpretazione da attribuire a quell'articolo di legge.

L'articolo di cui è questione è contenuto, prego la Camera di notarlo, nella legge che porta la data del 23 giugno 1877.

Con quella legge, che cosa si voleva fare? Si voleva sostituire ai $\frac{3}{4}$ di centesimo, che già si davano ai comuni per compensarli delle spese di distribuzione dell'imposta di ricchezza mobile, il decimo del prodotto dell'imposta, cioè a dire, una maggior somma.

E come si stabiliva questa sostituzione? Si diceva nella prima parte di quest'articolo:

« A cominciare dall'anno 1879, sarà corrisposta ai comuni una parte dell'imposta incassata dallo Stato nell'anno precedente... » vale a dire nel 1878: ciò è manifesto, perchè l'anno precedente al 1879 è il 1878. Dopo di che l'articolo seguita:

« ... È avvocato allo Stato l'addizionale dei $\frac{3}{4}$ di centesimo, spettanti ai comuni per le spese di distribuzione di ricchezza mobile. »

E con questo che cosa si è voluto significare? Che cessasse l'addizionale dei $\frac{3}{4}$ di centesimo spettanti ai comuni; e che in luogo di questi $\frac{3}{4}$ si ac-

cordasse loro il decimo del prodotto riscosso nel 1878.

Quindi mi pare manifesto, che rannodando le due parti dell'articolo, la legge venisse a disporre quanto appresso.

Dal 1° gennaio 1879, non si corrisponderanno ai comuni i $\frac{3}{4}$ di centesimo, ma invece si corrisponderà loro l'1 $\frac{1}{10}$ sulla somma incassata nel 1878. E atteso che da questa somma deve desumersi la cifra che ai comuni è dovuta, bisogna bene aspettare la scadenza, o riportarla a dopo l'anno.

È pertanto evidente che di mano in mano che nel 1878 s'incassa, nasce il credito dei comuni; ma che il pagamento di questo loro credito è sospeso a dopo la liquidazione. Il che non impedisce di dare degli acconti: è una proposta che si può accettare o respingere senza che le relazioni di credito e debito, fra comuni e Stato, ne rimangano alterate.

Egli è tuttavia certo che quando saremo arrivati al 31 dicembre 1878, i comuni avranno acquisito il diritto a quel decimo; e che ora non possano a quel decimo, sul quale hanno acquisito il diritto, aggiungere il credito dei tre quarti di centesimo che a loro si toglievano, in compensazione appunto di questa più larga partecipazione alla quale erano chiamati.

Bisogna bene rinviare ai primi del 1879 il pagamento effettivo della somma da liquidare sopra il riscosso nel 1878; quantunque di mano in mano che si riscuote venga a sostituirsi, in relazione al decimo, un diritto quesito a favore dei comuni.

Questa è la spiegazione che è stata data a quest'articolo da chi ha dovuto occuparsene. Certo felicissima non è la sua dizione; ma eravamo nel giugno del 1877, quando si promulgò questa legge, e allora bisognava domandarsi da qual giorno doveva avere effetto, da qual giorno doveva entrare in applicazione; specialmente in relazione a questo gran mutamento che si portava, fra i compensi per la spesa di distribuzione, e nei tre quarti di centesimo, e la partecipazione al decimo della somma incassata. E si dispose che la legge entrerebbe in attività col 1° gennaio 1878; o che da quel giorno da un lato cessasse ai comuni la competenza attiva dei tre quarti di decimo, di contro al decimo da liquidare loro sulle riscossioni dell'anno.

Ecco da quale spirito era animata quella interruzione che io mi sono permesso di fare all'onorevole Sella quando parlava sull'argomento.

PRESIDENTE. Rileggo la proposta dell'onorevole Marcora, che è in questi termini:

« Il sottoscritto propone che al capitolo 134bis sia iscritta la somma di lire 675,000 come acconto

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1878

di compenso nella maggiore somma da stanziarsi nel bilancio del 1879. »

L'onorevole ministro accetta?

MINISTRO PER LE FINANZE. Dichiaro d'accettarla.

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

SELLA. Dietro le spiegazioni date dall'onorevole Mantellini, alla cui autorità legale io do il più gran peso, e dietro quello che ascolto dai miei colleghi della Commissione, mi pare che la loro interpretazione sia diversa dalla mia, ed io mi arrendo a tante autorità.

Mi pare che l'interpretazione più vera, secondo essi, sarebbe questa: che fino da ora, ossia durante il 1878, esiste per lo Stato questo debito verso i comuni.

MANTELLINI. Senza dubbio.

SELLA. Quindi è la stessa cosa quale sarebbe una cedola del debito pubblico da pagarsi al primo gennaio 1879.

Voci. Sì! sì!

SELLA. Allora m'insegnate che s'iscrive nel passivo dell'anno l'ammontare di questa cedola, ed è necessario inscrivere perciò nel bilancio la cifra di lire 3,200,000.

Come si può ammettere una situazione di cose, come quella testè esposta dal mio amico personale, l'onorevole Maiorana-Calatabiano, che i comuni abbiano fatto bene a iscrivere un attivo e che lo Stato non lo debba rendere figurativo?

Ma, signori, deve essere la stessa cosa tanto per gli uni come per gli altri. Se quelli ebbero ragione d'inscrivere un loro credito perchè sin d'ora si va maturando; lo Stato sia egualmente sincero, egualmente vero, ed iscriva il debito che per esso si va maturando non meno che il credito dei comuni.

Come ora è posta la questione, siamo proprio nella condizione in cui sarebbe un altro debito qualunque, per esempio, il consolidato. Quindi la proposta mia, adesso che ho sentite tutte le interpretazioni degli autori della legge del 1877, è che invece del *per memoria*, s'isciva nella sola colonna delle competenze del presente bilancio e non in quella dei pagamenti, la cifra di lire 3,200,000.

DEPRETIS. (Della Commissione) Domando la parola.

MINISTRO PER LE FINANZE. Permetta, volevo rilevare un'espressione dell'onorevole Sella circa l'interpretazione che vi hanno dato i comuni. Vi è stata disparità nella interpretazione da parte dei Consigli comunali che hanno discusso questo argomento. Padova, Acqui ed altri comuni del Piemonte hanno interpretato la legge nel senso di iscrivere nel loro bilancio per il 1878 il 10 per cento; Milano ed altri

comuni della Lombardia hanno iscritto i tre quarti di centesimo. Nel Consiglio comunale di Roma i pareri su questa questione furono molto discordi.

Dunque vi è stata grande disparità, grande incertezza di opinioni da parte dei comuni circa il trattamento a cui hanno diritto; e non tutti hanno interpretato la legge nel senso dell'onorevole Sella.

PRESIDENTE. L'onorevole Depretis ha la parola.

DEPRETIS. Mi preme di far notare solamente una differenza fra il consolidato citato dall'onorevole Sella e il debito che lo Stato va contraendo coi comuni.

Il consolidato scade a data fissa, cioè al 1° gennaio, e quindi va iscritto nel bilancio dell'anno corrente. Ma il pagamento di questo debito che si va contraendo e liquidando a favore dei comuni, la legge dice forse che abbia una scadenza fissa?

No, onorevole Sella.

Dice: « a cominciare dall'anno 1879 sarà corrisposta ai comuni, ecc... » Sicchè il confronto non regge.

È proprio un pagamento, una spesa che, a termini di questa legge, scade in quell'anno, e di cui, come tante altre spese, se ne accende il diritto a favore dei creditori dello Stato prima della liquidazione, e molto prima della scadenza. Ma non istà il confronto col consolidato, nè colla scadenza a tempo fisso, per cui sarebbe necessaria l'iscrizione immediata in bilancio.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Marcora.

MARCORA. Credo anch'io, come l'onorevole Sella, che le diverse interpretazioni date alla legge hanno finito per metterci d'accordo. Ma l'accordo può stare soltanto nella mia proposta, la quale è conforme alla disposizione della legge, mentre quella dell'onorevole Sella non lo è.

L'onorevole Sella propone lo stanziamento di lire 3,200,000, come importo del decimo da pagarsi dopo il 1° gennaio ai comuni. Ma egli è evidente che l'importo del decimo non può fin d'ora essere stabilito, dacchè la legge vuole che esso sia commisurato sulla imposta effettivamente riscossa *de-tratti i rimborsi per quote indebite ed inesigibili*, donde la necessità di una liquidazione precedente al pagamento.

Insisto pertanto nella mia proposta.

MINISTRO PER LE FINANZE. Mi pare quasi superfluo di dichiarare che non accetterei la proposta dell'onorevole Sella, d'inscrivere nel bilancio la somma di 3,200,000 lire. Prima di tutto perchè è una cifra solo approssimativa; e quando si tratta di competenza, io credo che debba risultare da dati certi, i quali dati l'amministrazione non è in grado di avere

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1878

finchè non siano appurati i ruoli, e non si sappia a quanto ammonterà questo decimo. Poi perchè questo non sarebbe conforme al senso dell'articolo 16 della legge.

Alla proposta dell'onorevole Marcora, di cui ho accettato il tenore, desidererei che si facesse soltanto questa modificazione, cioè che si dicesse: acconto sulle quote spettanti ai comuni per il decimo, in base alla legge del 23 giugno 1877.

PRESIDENTE. La proposta dell'onorevole Sella è fatta in nome suo soltanto, o in nome della Commissione?

La Commissione l'accetta?

INCAGNOLI, relatore. A nome della Commissione debbo dire che la maggioranza non accetta la proposta dell'onorevole Sella. E le ragioni sono chiare: questo debito non è liquido, perchè la legge dice che si pagherà tutta nel 1879 questa rata concessa a beneficio dei comuni; e perchè, solo dopo terminato l'esercizio, può riconoscersi a quanto veramente ammonti. In questo momento adunque s'iscriverebbe una cifra fittizia.

In secondo luogo questa cifra, una volta che per legge non va pagata che nel 1879, sarebbe irragionevole, come disse l'onorevole Depretis, il metterla a carico del bilancio del 1878.

In ultimo poi diciamo: tutta la questione si riduce ad una posposizione di tempo.

La legge ha detto: durante il 1878, cioè dal principio sino all'ultimo giorno dell'anno potranno direttamente incassare dai percettori questa minima quota di tre quarti di centesimo.

La legge adunque che cosa dispone? Avoca a sé questi tre quarti di centesimo, ed invece concede ai comuni un larghissimo beneficio il 1° gennaio 1879 quale è il decimo dell'imposta.

Ora, io domando ad ognuno: se una persona si presentasse a un uomo e gli dicesse: voi avete il diritto di percepire 10, 15 centesimi oggi, sareste voi contento di percepire mille lire da qui a sei mesi; chi sarebbe quell'uomo che rinuncierebbe ad una proposta così vantaggiosa?

Ora la legge fa questo appunto, ed i comuni si stimano fortunati della condizione che loro ha creata la legge, perocchè percepiscono una somma di qualche rilievo al principio del 1879, anzichè incassare pochi centesimi di bimestre in bimestre lungo l'anno 1878; ed invero questi tre quarti di centesimo se hanno un po' d'importanza per i grossi comuni come Milano, Genova, si riducono a pochissime lire per i piccoli comuni.

Quindi io per me, nell'interesse di tutti i comuni che conosco, propugno l'esecuzione rigorosa della legge del 1877, e non saprei dare il voto a questa

proposta di anticipazione, perchè i comuni non ne hanno bisogno, e si stimano abbastanza fortunati di questo largo compenso che la legge del 1877 loro accorda.

PRESIDENTE. La Commissione non accetta la proposta dell'onorevole Sella.

Domando quindi se l'onorevole Sella insiste nella sua proposta personale.

SELLA. Dal momento che e ministro e Commissione e tutti sono contrari, io ritiro la mia proposta perchè sarebbe inutile la votazione; ma a mio modo di vedere l'aritmetica è un po' diversa.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole relatore della Commissione se accetta la proposta dell'onorevole Marcora.

INCAGNOLI, relatore. Io non come relatore, ma personalmente, ho detto che il mio voto non posso darlo.

PRESIDENTE. Allora domando al presidente della Commissione generale del bilancio se essa accetti la proposta Marcora, dacchè il relatore dice che parla in nome proprio.

DEPRETIS. La Commissione non può riunirsi e deliberare su questa proposta che è venuta fuori inopinatamente nel calore della discussione che ci ha fatto perdere due ore, mentre non valeva tre minuti.

Voci. Ha ragione! è verissimo!

DEPRETIS. La Commissione è divisa sulla questione; e l'obiezione principale che si fa da alcuni commissari è questa: che si iscriverebbe una grossa somma in bilancio, senza che ci sia una legge che l'autorizzi.

SELLA. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. In che trova motivo a parlare per un fatto personale?

SELLA. Ha detto che non vale due minuti; io credo che tutte le opinioni debbano essere rispettate.

DEPRETIS. Che cosa vuole? per me la valutazione è questa, altri poteva dire che meritava vi si impiegasse una settimana. Io, colle mie parole; non credo di avere offeso nessuno. Siamo agli antipodi perchè la questione è chiarissima per l'onorevole Sella in un senso, ed è chiarissima a me in un senso opposto; perciò ci può essere una gran diversità di giudizio che può andare almeno dai tre minuti alle tre ore.

Dunque la differenza consiste in questo; che una parte dei membri della Commissione hanno degli scrupoli per inserire questa spesa di 675,000 lire in questo bilancio senza una legge, ed a questo si potrebbe rimediare, mettendo un'articolo di poche parole nella legge del bilancio, che autorizzasse

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1878

questo pagamento di un acconto; e con ciò lo scopo si raggiungerebbe e la questione sarebbe semplificata.

Se l'onorevole ministro accettasse che nella legge approvativa del bilancio della spesa ci fosse una riga che dicesse: « È autorizzata l'iscrizione di 675,000 lire in acconto alla quota dovuta ai comuni in forza della legge tale, » credo che tutti gli scrupoli cesserebbero anche nel seno della Commissione.

Voci dal banco della Commissione. Sì! sì!

MINISTRO PER LE FINANZE. Come? Un articolo aggiuntivo al bilancio?

PRESIDENTE. In conclusione mi pare che la maggioranza della Commissione non accetti la proposta Marcora.

DEPRETIS. L'accettiamo, purchè risulti da un articolo aggiuntivo alla legge del bilancio.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro accetta questa proposta della Commissione?

MINISTRO PER LE FINANZE. Non ne vedo veramente la necessità, quando si accetti la modificazione da me suggerita alla proposta dell'onorevole Marcora, e si dica: « Acconto sulla quota dovuta ai comuni del decimo sull'imposta di ricchezza mobile, giusta la legge 23 giugno 1877. »

Mi pare che un capitolo del bilancio, il quale precisa e definisce l'indole della spesa, equivalga ad un articolo aggiuntivo speciale.

DEPRETIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Depretis.

DEPRETIS. La ragione della nostra proposta è questa. Vi è prima un scrupolo di chi crede che non si starebbe al disposto preciso della legge di contabilità la quale dispone che una spesa straordinaria eccedente le lire 30,000 non possa iscriversi in bilancio senza che preceda l'approvazione di una legge speciale. Havvi poi un secondo scrupolo, di chi dubita se questa iscrizione in bilancio sia conforme alla legge che fu votata nel 1877.

Quest'aggiunta agli articoli del bilancio della spesa toglierebbe tutti i dubbi e ci sarebbe, credo, una grandissima concordia nelle opinioni che non sono divise nella sostanza dello stanziamento, ma sono divise soltanto per scrupoli costituzionali intorno al posto nel quale questa spesa deve essere approvate ed iscritta. Credo che anche l'onorevole Sella aderisca.

SELLA. Ho chiesto di parlare per un fatto personale.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole ministro accetta?

MINISTRO PER LE FINANZE. L'importante è di sapere quale sarebbe la dicitura di questo articolo addizionale.

SELLA. Lo redigeremo.

DEPRETIS. La dicitura dovrebbe essere presso a poco questa:

« È autorizzata l'iscrizione di 675,000 lire in acconto alla quota dovuta ai comuni in forza della legge 12 giugno 1877. » Ma potrà studiarsi meglio e concordarla col signor ministro.

MINISTRO PER LE FINANZE. Bisognerebbe, secondo me, aggiungere « di cui al capitolo 134bis del bilancio. » È necessario che l'articolo aggiuntivo si riferisca a questo capitolo, onde non nasca il dubbio di un duplicato, si sappia, cioè, che è la stessa spesa.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Depretis a mandarmi la formula.

MINISTRO PER LE FINANZE. Se così è non ho difficoltà di accettarlo, purchè l'articolo aggiuntivo si riferisca al capitolo 134 bis.

PRESIDENTE. L'onorevole Sella ha facoltà di parlare per un fatto personale.

SELLA. Io aveva chiesto la parola per fatto personale perchè desiderava di dimostrare l'importanza della questione; ma la ragione di domandar la parola per fatto personale è venuta meno del tutto, dacchè se si provvede con un articolo di legge, io mi associo agli altri colleghi della Commissione.

Credo che la non inutilità della questione sarà dimostrata dal fatto che con un articolino della legge di bilancio ci siamo messi tutti d'accordo.

MAZZARELLA. Gli scrupoli sono finiti. (*Si ride*)

PRESIDENTE. Non interrompano. L'onorevole Marcora assente?

MARCORA. Sicuro.

PRESIDENTE. Mi mandino il testo dell'articolo aggiuntivo proposto.

DEPRETIS. Lo manderò.

BIANCHERRI. Non ve n'è bisogno. Il capitolo rimane votato così; soltanto la Commissione si riserva di presentare un articolo speciale in occasione della legge del bilancio.

PRESIDENTE. Va bene.

L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

MINISTRO PER LE FINANZE. Bene inteso che la mia accettazione di questa proposta è subordinata alla condizione che nell'articolo aggiuntivo vi sia un riferimento al capitolo 134 bis del bilancio.

BIANCHERRI. Non c'è dubbio.

PRESIDENTE. Dunque l'articolo 134 bis rimane approvato *per memoria*. Sarà aggiunto alla legge del bilancio un articolo secondo le intelligenze ora prese tra la Commissione e il ministro.

(Sono approvati senza discussione i seguenti capitoli:)

Capitolo 134 bis. Restituzione ai comuni del de-

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1878

cimo dell'imposta di ricchezza mobile giusta la legge 23 giugno 1877, n° 3903 (*per memoria*).

Capitolo 135. Rimborsi e restituzioni di tasse - Macinato - (Spesa d'ordine), competenza pel 1878, lire 800,000; residui, lire 169,572 37; previsione pel 1878, lire 969,572 37.

Capitolo 136. Restituzione di diritti, rimborsi e depositi - Dogane - (Id.), id., lire 600,000; id., lire 184,065 93; id., lire 724,065 93.

Capitolo 137. Compenso ai costruttori di navi in legno nei cantieri italiani (Spesa obbligatoria), id., lire 80,000; id., lire 26,792; id., lire 91,792.

Capitolo 138. Bonificazioni ai salatori di pesce (Id.), id., lire 150,000; id., lire 40,683 26; id., lire 175,683 26.

Capitolo 140 bis. Restituzione e rimborsi di diritti di verificaione dei pesi e delle misure, id., lire 5000; id., lire 5694 55; id. lire 10,694 55.

Spese di servizi pubblici. — Pesi e misure. —

Capitolo 143 bis. Pesi e misure (Spese fisse), id., lire 606,160; id., lire 13,471; id., lire 619,631.

Capitolo 143 ter. Pesi e misure (Spese variabili), id., lire 120,800; id., lire 68,765; id., lire 189,565.

Capitolo 143 quater. Fitto di locali (Spese fisse), id., lire 35,000; id., lire 2,548 75; id., lire 37,548 75.

Capitolo 143 quinquies. Riparazioni ed adattamento di mobili, id., lire 2000; previsione pel 1878, lire 2000.

Titolo II. *Spesa straordinaria — Spese generali di amministrazione. —* Capitolo 153. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse), competenza pel 1878, lire 400; residui, lire 1000; previsione pel 1878, lire 1400.

Capitolo 154. Stipendio ed indennità di residenza agli impiegati fuori ruolo in seguito all'attuazione dei nuovi organici, prescritti dall'articolo 1 della legge 7 luglio 1876, n° 3212 (Id.), id., lire 177,600; id., lire 1422 77; id., lire 179,022 77.

Capitolo 155. Assegni di disponibilità (Id.), id., lire 180,000; id., lire 6169 04; id., lire 186,169 04.

Spese di riscossione delle entrate e di manutenzione del patrimonio. — Capitolo 165. Censimento territoriale - Personale - (Spese fisse), competenza, lire 698,340; residui, lire 9,183 20; previsione di pagamento, lire 707,523 20.

Capitolo 166. Censimento territoriale - Personale - (Spese variabili), id., lire 303,400; id., lire 101,201 55; id., lire 404,601 55.

Capitolo 167. Censimento territoriale - Materiale, id., lire 30,000; id., lire 38,717 10; id., lire 68,717 10.

Capitolo 168. Spese d'accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati, id., lire 110,000; id., lire 293,017 39; id., lire 403,017 39.

Capitolo 169. Aggio ai contabili incaricati della

riscossione delle sopratasse per omesse ed inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro (Spesa d'ordine), id., lire 50,000; id., lire 833,703 17; id., lire 583,703 17.

Capitolo 170. Impianto del catasto dei fabbricati, id., lire 100,000; id., lire 260,679 49; id., lire 360,679 49.

Capitolo 171. Applicazione di contatori ed altri congegni meccanici - Spese diverse per l'attuazione della legge sul macinato, id., lire 350,000; id., lire 1,638,571 08; id., lire 1,988,571 08.

Totale della prima categoria, id., lire 1,641,740; id., lire 3,175,072 98; id., lire 4,516,812 98.

Categoria seconda. *Trasformazioni di capitali. Costruzioni di stabili. —* Capitolo 188. Costruzione di locali per l'impianto del servizio doganale in seguito all'ampliamento ed alla sistemazione del porto di Genova (Articolo 8 della convenzione approvata colla legge 9 luglio 1876, n° 3220.) (*Per memoria.*)

Categoria terza. *Partite di giro —* Capitolo 200. Dispacci telegrafici governativi, id. lire 100,000; id. lire 42,902 65; id. lire 142,902 65.

Capitolo 201. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative, id., lire 1,623,175 42; id.; id., lire 1,623,175 42.

Capitoli aggiunti per spese residue 1877 e retro, non aventi riferimento con alcuno di quelli iscritti nello stato di prima previsione 1878:

Categoria prima. *Spese effettive. —* Capitolo 216. Rimborsi di compensi fatti dagli esattori dell'isola di Sardegna in seguito a rettifiche catastali, residui del 1877 e retro, lire 65,980 41; competenza per il 1878, lire 65,980 41.

Capitolo 217. Spese residue 1870 e retro del prestito nazionale del 28 luglio 1866, id., lire 147,162 79; id., lire 147,162 79.

Capitolo 218. Quindici centesimi della tassa governativa imposta sui fabbricati devoluti alle provincie, id., lire 102,659 64; id., lire 102,659 64.

Capitolo 219. Compenso ai comuni sulla tassa di ricchezza mobile sulla base dei ruoli del secondo semestre 1869 ed anno 1870, id., lire 42,155 90; id., lire 42,155 90.

Capitolo 219 bis. Pesi e misure - Aggio di esazione, id., lire 2973; id., lire 2973.

Capitolo 220. Spese residue del 1871 e retro dei diversi rami gabellari e relativa loro liquidazione, id., lire 2,820,572 52; id., lire 500,000.

Capitolo 221. Spese diverse per la riscossione della tassa di coltivazione dei tabacchi in Sicilia, id., lire 267 01; id., lire 267 01.

Capitolo 222. Sussidio al municipio di Venezia

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1878

per la costruzione di magazzini generali, id., lire 1,601,021 60.

Totale della categoria prima, *Spese effettive*, per i residui 1877 ed anni precedenti lire 4,782,792 07, per la previsione dei pagamenti pel 1878 lire 861,198 75.

(È approvato.)

Categoria seconda. *Trasformazioni di capitali*. — Capitolo 224. Ampliamento della caserma delle guardie doganali in Calaserola in provincia di Bari, per i residui 1877 ed anni precedenti, lire 900; previsione dei pagamenti pel 1878, lire 900.

Capitolo 225. Costruzione di dogane nelle città franche e sussidi a quei municipi che costruirono magazzini generali, id., lire 1,000,000; id., lire 1,000,000.

Capitolo 226. Costruzione di una caserma a Ginosa (Lecce), id., lire 5400; id., lire 5400.

Capitolo 227. Costruzione di nuove caserme ed ampliamento di altre ad uso della guardia doganale, id., lire 250,333 84; id., lire 200,333 84.

Capitolo 228. Spese per le costruzioni, le espropriazioni, i lavori ed acquisti occorrenti per sistemare il servizio doganale a Venezia, id., lire 12,971 08; id., lire 12,971 08.

i Totale della categoria seconda, id., lire 1,269,604 92; d., lire 1,219,604 92.

(È approvato.)

Categoria terza. *Partite di giro*. — Capitolo 229. Spesa per diritti di verificaione dei pesi e delle misure, id., lire 4380; id., lire 4380.

(È approvato.)

Riassunto per titoli: Titolo I. *Spesa ordinaria*. — Categoria prima, Spese effettive, competenza del 1878, lire 111,750,684 25; per i residui del 1877 ed anni precedenti, lire 117,708,146 98; previsione dei pagamenti pel 1878, lire 117,678,646 98.

Titolo II. *Spesa straordinaria*. — Categoria prima, Spese effettive, competenza del 1878, lire 1,999,740; per i residui del 1877 ed anni precedenti, lire 5,744,603 54.

Categoria seconda, *Trasformazioni di capitali*, per i residui del 1877 ed anni precedenti, lire 1,219,604 92.

Totale, competenza del 1878, lire 1,999,740; per i residui del 1877 ed anni precedenti, lire 6,964,208 46.

Insieme, spesa ordinaria e straordinaria: per la competenza del 1878, lire 113,750,434 25; per i residui 1877 ed anni precedenti, lire 29,301,270 31; previsione dei pagamenti pel 1878, 124,642,855 lire e centesimi 44.

Categoria terza. *Partite di giro*, id., 1,723,175 lire e centesimi 42; per i residui 1877 ed anni precedenti, lire 47,282 65; previsione dei pagamenti pel 1878,

lire 1,770,458 07. Totale generale, id., 115,473,609 lire e centesimi 67; id., lire 29,348,552 96; id., lire 126,413,313 51.

Chi approva il totale sorga.

(È approvato.)

Do nuovamente lettura dell'ordine del giorno dell'onorevole Morana, accettato dal Ministero e dalla Commissione:

« La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni del Ministero, delibera che in occasione dei bilanci di definitiva previsione si possa discutere su tutti i residui, anche quando dipendano da capitoli non variati. »

Pongo ai voti quest'ordine del giorno.

(È approvato.)

ANNUNZIO E DETERMINAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI; DEL DEPUTATO MARTINI AL MINISTRO DELL'INTERNO; DEL DEPUTATO MORELLI SALVATORE AL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI; DEL DEPUTATO GROSSI AL MINISTRO DELLE FINANZE.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole ministro dell'interno, gli do notizia di un'interrogazione presentata dall'onorevole Martini.

È la seguente:

« Il sottoscritto domanda di interrogare l'onorevole ministro dell'interno intorno alle condizioni igieniche delle classi agricole nella provincia di Mantova e intorno all'andamento dell'inchiesta agraria. »

Prego l'onorevole ministro dell'interno a dire se e quando intenda rispondere a questa interrogazione.

ZANARDELLI, ministro per l'interno. Se l'onorevole Martini lo crede, risponderò alla sua interrogazione, contemporaneamente alle altre che sono state rimandate al bilancio dell'interno.

MARTINI. Mi sta bene.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole ministro dei lavori pubblici, annunzio la seguente interrogazione a lui diretta:

« Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici sulle bonifiche di Terra di Lavoro.

« Salvatore Morelli. »

Lo prego di dire se e quando intenda rispondere.

BACCARINI, ministro per i lavori pubblici. Potrò rispondere dopo terminata la discussione del capitolo dei lavori pubblici, che rimase sospeso.

PRESIDENTE. Accetta onorevole Morelli?

MORELLI SALVATORE. Accetto.

PRESIDENTE. Resta così inteso.

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1878

PRESIDENTE. Annunzio all'onorevole ministro per le finanze che l'onorevole Grossi ha presentato la seguente domanda d'interrogazione:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro per le finanze sull'applicazione del regolamento per la coltivazione dei tabacchi, specialmente nel territorio del comune di Pontecorvo, sugli inconvenienti che si deplorano e sulle sue intenzioni in riguardo a questo ramo di servizio. »

Prego l'onorevole ministro di dire se e quando intenda rispondere a quest'interrogazione.

MINISTRO PER LE FINANZE. Siccome è prossima la discussione del bilancio dell'entrata di cui fu già presentata la relazione, prego l'onorevole Grossi di rinviare lo svolgimento di questa sua interrogazione alla discussione del capitolo tabacchi del bilancio stesso.

PRESIDENTE. Acconsente l'onorevole Grossi?

GROSSI. Aderisco pienamente.

PRESIDENTE. Sta bene.

**DISCUSSIONE GENERALE SUL BILANCIO DEFINITIVO
DEL MINISTERO DEL TESORO PER L'ANNO 1878.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del bilancio definitivo pel 1878, del Ministero del tesoro.

La discussione generale è aperta.

La parola spetta all'onorevole Perazzi. (*Rumori*)
Facciano silenzio.

Parli, onorevole Perazzi.

PERAZZI. Quello che ha detto ieri l'onorevole Morana io pure farò; non discuterò della nostra situazione finanziaria; di ciò si tratterà nell'occasione in cui si discuterà il bilancio dell'entrata o qualche progetto di legge relativo ad imposte. Io tratterò soltanto della nuova forma data al bilancio, e della nuova distribuzione delle entrate e delle spese stata fatta nel bilancio che stiamo discutendo.

Non è la prima volta, o signori, che ci è stato proposto un bilancio in cui le spese fossero distribuite in un modo diverso da quello precedentemente praticato.

Nella tornata del 13 dicembre 1865 l'onorevole Sella ci propose di distribuire le spese del Ministero delle finanze in un modo diverso da quello che era stato sino allora seguito. E ciò avvenne nella memorabile tornata in cui presentò alla Camera il progetto di legge relativo alla imposta sulla macinazione dei cereali. Allora era opinione di molti che l'amministrazione, sia militare, sia civile, costasse troppo: si trattava allora di un disavanzo di 266 milioni, dei quali oltre 200 nella parte ordinaria del bilancio.

Importava quindi spiegare al paese come stessero effettivamente le cose, se, cioè, fosse possibile ridurre di molto il disavanzo diminuendo le spese dello Stato.

L'onorevole Sella perciò propose che s'iscrivessero nella prima parte del bilancio della spesa del Ministero delle finanze tutte le spese, che egli definiva *intangibili*, quelle spese, cioè, che si riferivano al debito pubblico, alle garanzie e alle dotazioni.

Egli trovava allora questi numeri: sopra una spesa totale di 928 milioni, la spesa *intangibile* saliva a 443 milioni, e ogni altra spesa a 485 milioni.

E questa spesa di 485 milioni si distribuiva così: 60 milioni per riscuotere le imposte; 230 milioni per le spese militari; ogni altra spesa (giustizia, istruzione pubblica, lavori pubblici, tutto) 195 milioni.

Questa proposta dell'onorevole Sella aveva uno scopo, più che finanziario, essenzialmente politico, produsse un salutare effetto, piacque e rimase, e fu d'allora in poi seguitata nella formazione dei nostri bilanci.

Però nel bilancio che abbiamo sott'occhi questa classificazione fu abbandonata; e se si volesse rifare quella tale somma delle spese *intangibili* non basterebbe più guardare nella prima parte del bilancio del Ministero delle finanze, ma occorrerebbe ricorrere ai bilanci di due Ministeri, e alle diverse categorie in cui sono distribuite le spese dei Ministeri delle Finanze e del Tesoro.

Infatti la spesa relativa al debito pubblico, alle garanzie e alle dotazioni si trova nel bilancio 1878 distribuita così:

Per milioni	568,6	venne iscritta nel titolo I della categoria I del Ministero del Tesoro, ai capitoli 1 a 21 e 80.
Per »	5,3	venne iscritta nel titolo II della categoria I dello stesso Ministero, ai capitoli 98 a 100, 102 a 104.
Per »	77,5	venne iscritta nel titolo I della categoria II dello stesso Ministero, ai capitoli 124 a 129.
Per »	1,4	venne iscritta nel titolo II della categoria II dello stesso Ministero, ai capitoli 130 e 134 a 136.
Per »	90,7	venne iscritta nella categoria III dello stesso Ministero ai capitoli 140 a 143.
Per »	41,3	venne iscritta nel titolo I della categoria I del Ministero delle finanze al capitolo 69.

Ma v'ha di più. Chi volesse sapere quanto è l'onere per il servizio della rendita 5 o 3 per cento o dei debiti redimibili, dovrebbe fare delle ricerche

nelle diverse categorie in cui fu divisa la spesa del Ministero del Tesoro.

Così, per esempio, per la rendita 5 per cento bisognerebbe che egli ricorresse alla categoria prima, titolo primo del Ministero del Tesoro, e vi troverebbe una spesa di 336 milioni, e poi dovrebbe ricorrere alla categoria terza, ove troverebbe un'altra spesa di 40 milioni. Per la rendita 3 per cento avviene lo stesso: nella categoria prima è iscritta una spesa di 6 milioni, e nella categoria terza quella di 600,000 lire. Pei debiti redimibili avviene il medesimo; nè io starò qui a disturbare la Camera citando altri numeri, però ne citerò ancor uno.

Chi volesse trovare quanto importa il servizio del prestito nazionale, credo che si troverebbe in un grande imbarazzo. L'onorevole Maurogò nato che è uno dei più studiosi del nostro bilancio, non ha saputo ritrovare a quanto saliva la spesa per il servizio del prestito nazionale, e venne da me perchè insieme cercassimo di ricomporre quella somma. E diffatti non riesce facile il ritrovarla; la somma occorrente per provvedere al servizio degli interessi (al netto della relativa imposta sui redditi di ricchezza mobile) fu iscritta nella categoria terza al capitolo 142, e vi figura per lire 3,879,165 19; la tassa di ricchezza mobile afferente a quegli interessi fu iscritta nella categoria prima, titolo primo, capitolo 4, per lire 591,105 77. Ma non basta; per trovare l'ammontare dei premi bisogna ricorrere alla categoria prima del titolo primo, ove si trovano scritte lire 2,271,800; e finalmente per trovare l'ammontare dell'estinzione di codesto prestito bisogna ricorrere alla categoria terza, capitolo 143, dove si trovano iscritte lire 38,911,053 84. E così si ricompone la cifra di lire 45,653,124 80 ossia la spesa totale per il servizio del prestito nazionale nel 1878.

E tuttavia pare a me che il pensiero dell'onorevole Sella di mettere in molta evidenza l'ammontare delle spese intangibili non debba essere negletto; pare anzi a me che sia opportuno di non abbandonare quella classificazione. Imperocchè, se si guarda a ciò che avvenne di poi che l'onorevole Sella fece quella proposta, si trovano dei numeri assai interessanti. Si trova, per esempio, che dal 1866 al 1876 la spesa totale è salita da 928 a 1292 milioni (assumendo come spesa del 1876 quella di competenza dell'anno, sottratta però la spesa per francobolli postali e quella per fitti di beni demaniali occupati dalle pubbliche amministrazioni, le quali spese non figuravano fra le spese del 1866); e si trova altresì che la spesa intangibile è salita da 443 a 740 milioni, e ogni altra spesa da 485 a 552 milioni; d'onde si ricava che la spesa intangibile negli undici anni, dal 1866 al 1876,

aumentò del sei ed un decimo per cento all'anno, e ogni altra spesa aumentò di circa uno e 1/4 per cento. Gioverà però notare che in questo periodo di tempo ebbero luogo le spese di guerra e di annessione della Venezia e di Roma, e si dovette provvedere a coprire grossi disavanzi annuali mediante emissioni di rendita, o di altre operazioni consimili.

E se si guarda a ciò che avvenne dal 1876 al 1878, si trovano delle cifre anche più interessanti. La spesa è salita in questi ultimi tre anni da 1292 a 1402 milioni. Indico qui la spesa del 1878, siccome apparisce dal bilancio, escluso però l'ammontare dei fitti relativi ai beni demaniali occupati dalle pubbliche amministrazioni.

In questo medesimo periodo la spesa intangibile salì da 740 a 784 milioni, ossia è cresciuta in questi ultimi tre anni di 44 milioni; e ogni altra spesa da 552 milioni è salita a 618 milioni. In guisa che la spesa non intangibile è cresciuta in questi ultimi tre anni di 66 milioni. O, in altri termini, nell'ultimo triennio la spesa intangibile è cresciuta in ragione del due per cento all'anno; e ogni altra spesa è cresciuta del quattro per cento all'anno. Per questa categoria di spese si allargò la mano.

Diffatti noi sappiamo che dal 1876 in qua la spesa ordinaria pei servizi di guerra e marina è cresciuta di 10 milioni, di oltre tre milioni la spesa ordinaria del Ministero della istruzione pubblica, di oltre tre milioni la spesa ordinaria del Ministero dei lavori pubblici, ecc., ecc.

Un altro gruppo di entrate e di spese, che dal 1869 in poi, figurò in titolo distinto nel nostro bilancio è quello relativo all'Asse ecclesiastico; questo gruppo distinto era stato formato nel bilancio in seguito ad un voto della Commissione generale del bilancio. La quale nel riferire sulla spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1868, ed in seguito ad uno studio diligentemente fatto dall'onorevole Nervo, l'egregio relatore del bilancio che stiamo discutendo, espresse il voto, che il ministro fosse invitato a disporre acciò nel progetto di bilancio pel 1869, il titolo speciale della liquidazione dell'Asse ecclesiastico comprendesse le risultanze di tutte le operazioni che vi avessero attinenza.

È questo voto della Commissione generale del bilancio era stato espresso non solo collo scopo di mettere meglio in evidenza l'effetto indotto sul bilancio dalla grande operazione della liquidazione dell'Asse ecclesiastico, ma altresì collo scopo di rendere più facile l'adempimento di un precetto della legge del 15 agosto 1867. La quale col suo articolo 8 prescriveva che la Commissione centrale di sindacato « presentasse al Parlamento una relazione

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1878

annuale da essere esaminata dalla Commissione del bilancio. »

E non v'ha dubbio che questo esame riesce più facile, se le risultanze della liquidazione dell'Asse ecclesiastico si trovano nel bilancio generale riunite in un titolo speciale del medesimo.

Anche questo titolo è scomparso dal bilancio del 1878. E colui, a cui importasse di ricomporlo, dovrebbe ricorrere alle seguenti categorie e ai seguenti titoli e capitoli del bilancio che stiamo discutendo.

Alla categoria I, titolo I, cap. 7.	L.	4,470,000
Id. id. cap. 50.	»	480,000
Id. titolo II, cap. 56.	»	9,300,000
Categoria II, titolo II, cap. 72.	»	18,480,000
Id. id. cap. 73.	»	1,000,000
		<u>33,710,000</u>

E per ritrovare la spesa corrispondente, la quale dal 1869 al 1877 costituiva la *Parte terza* del bilancio del Ministero delle finanze col titolo *Asse ecclesiastico*, egli dovrebbe avere ricorso alle seguenti categorie, e ai seguenti titoli e capitoli del bilancio del Ministero del Tesoro:

Categoria I, titolo I, cap. 15	L.	450,000
Id. id. cap. 75 a 79	»	4,190,000
Id. id. cap. 83	»	800,000
Id. titolo II, cap. 101	»	200,000
Id. id. cap. 116 a 118	»	265,000
Id. id. cap. 121	»	490,000
Categoria II, titolo I, cap. 138	»	450,000
		<u>6,845,000</u>

La quale ricomposizione se riesce facile a farsi ora, perchè nel bilancio del 1878 si trova il richiamo al bilancio 1877, per verità non altrettanto facile riuscirebbe negli anni avvenire.

Un'altra modificazione importante fu proposta dall'onorevole Sella nella tornata del 10 marzo 1870. L'onorevole Sella aveva trovato allora la finanza in tale stato da offrire un disavanzo di 161 milioni. Egli si domandava e domandava alla Camera: « è possibile di provvedere a un disavanzo così grosso tutto d'un tratto? » E l'onorevole Sella vi rispondeva di no. Però egli ci faceva osservare che nella spesa figurava una somma considerevole relativa al rimborso dei prestiti da essere estinti nell'anno; la quale spesa in quell'anno saliva a 59 milioni. Egli quindi diceva alla Camera: « provvediamo al disavanzo esclusi codesti 59 milioni, ai quali per ora faremo fronte mediante emissione di rendita. » In altri termini, egli diceva: « saldiamo intanto, poichè non sarebbe possibile fare altrimenti, il bilancio in ogni altra sua parte, e per ora procuriamoci la somma necessaria al rimborso dei prestiti col contrarre un altro prestito. »

Diffatti al disavanzo effettivo (che calcolava di 110 milioni, perchè aggiungeva 8 milioni di spese impreviste), provvedeva con 25 milioni di economie e 85 milioni di nuove imposte. Egli per ciò ci presentava il bilancio del 1871 nel quale, per la prima volta, la somma necessaria per l'estinzione dei debiti redimibili figurava in un titolo speciale, distintamente dalla somma necessaria per il servizio degli interessi dei debiti medesimi.

Anche questa proposta dell'onorevole Sella piacque e rimase sin qui.

Seguendo codesto concetto dell'onorevole Sella quali somme del bilancio 1878 si dovrebbero mettere fuori conto?

Dalla spesa, le seguenti fatte per rimborsare *in contante* i debiti che scadono nell'anno:

Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro	Milioni	15.3
Id. id. ammortamento del prestito nazionale	»	38.9
Id. non iscritti nel Gran Libro	»	0.6
Id. speciali non iscritti nel Gran Libro	»	30.0
Id. verso Cassa risparmio di Milano	»	3.2
Obbligazioni Asse ecclesiastico, emissione 1867	»	4.8
	Milioni	<u>92.8</u>

E conseguentemente dall'entrata, le somme ricavate dalla vendita dei seguenti titoli di debito pubblico, ossia:

Da rendita consolidata 5 per cento ceduta alla Banca Nazionale per il servizio del prestito nazionale (interessi, premi, ammortamento)	Milioni	42.8
Da rendita consolidata 5 per cento emessa nel 1878 e venduta dal Tesoro	»	57.2
Da obbligazioni Tevere	»	4.0
Da obbligazioni Pontebba	»	0.3
	Milioni	<u>104.3</u>

E se così fosse preparato il bilancio, dal medesimo apparirebbe chiaro che l'ammontare dei *debiti contratti* nel 1878 è di circa 12 milioni maggiore di quello dei *debiti rimborsati* nell'anno.

La formula del Sella non si trova perciò soddisfatta; si contraggono prestiti per una somma maggiore dei prestiti che si rimborsano nell'anno.

Per cui si è costretti a dire che l'avanzo di 13 milioni, come apparisce dal bilancio, o di 10 milioni, come ce lo ha indicato il ministro delle finanze nella sua esposizione finanziaria, o di 7 milioni se si sottraggono i tre milioni, dei quali abbiamo discusso testè; è costituito dalla differenza che passa fra i 104 milioni di debiti contratti e i 93 milioni di debiti estinti, ossia da un indebitamento effettivo contratto dallo Stato.

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1878

La proposizione dell'onorevole Sella di cui ho testè parlato, era *in quelle circostanze* assai importante, ma non troppo esatta. Imperocchè nel bilancio d'allora come nell'attuale, fra le entrate dello Stato sono iscritte somme considerevoli ricavate dalla liquidazione di due grossi patrimoni; alludo alla liquidazione del patrimonio demaniale, e alla liquidazione dell'Asse ecclesiastico.

Per cui anche l'onorevole Sella fin d'allora riteneva, che bisognava fare uno studio più perfetto, sopra l'andamento della gestione delle finanze, sotto l'aspetto finanziario e sotto l'aspetto economico.

Infatti tosto che nel 1871 venne istituita la ragioneria generale, egli commise alla medesima di fare una classificazione nuova, sia delle entrate che delle spese, preparata in guisa da mettere in maggiore evidenza i fatti finanziari più importanti ottenuti dalla gestione dei bilanci annuali. E i risultati dell'applicazione ai rendiconti consuntivi di ciascun anno della classificazione da lui ordinata si trovano nelle relazioni della ragioneria generale presentate alla Camera dal 1871 in poi.

La sua classificazione è la seguente:

Entrate:

- 1° Da imposte;
- 2° Da rendite patrimoniali;
- 3° Da cause eventuali;
- 4° D'ordine;
- 5° Da vendita di beni e di attività infruttifere;
- 6° Da vendita di beni e di attività fruttifere agli effetti dei bilanci avvenire.

Spese:

- 1° Per la riscossione delle imposte;
- 2° Per la manutenzione del patrimonio;
- 3° Eventuali;
- 4° D'ordine;
- 5° Per acquistare beni e attività infruttifere;
- 6° Per acquistare beni e attività fruttifere agli effetti dei bilanci prossimi avvenire.

Ma questo non sarebbe bastato per mostrare i risultati economici ottenuti dalla gestione dei bilanci annuali; e del resto la legge di contabilità imponeva al Governo l'obbligo di costituire il bilancio patrimoniale dello Stato.

E diffatti, dall'anno 1871 in poi (anno in cui andò in vigore la legge del 1869 sulla contabilità generale dello Stato), fu allegato alla relazione della ragioneria generale, il riassunto degli inventari di tutto il patrimonio dello Stato; e fu allegato al rendiconto consuntivo lo stato patrimoniale attivo e passivo, al principio e al fine di ciascun anno.

Per tal modo, secondo il pensiero dell'onorevole Sella, il nostro sistema contabile si era così ordinato:

Da una parte si aveva il bilancio in cui si trovavano registrate le previsioni finanziarie dell'anno; dall'altra si aveva il rendiconto consuntivo, al quale facevano seguito una distribuzione delle entrate e delle spese fatta con lo scopo di mettere in molta evidenza i principali fatti finanziari ottenuti dalla gestione del bilancio, e lo stato patrimoniale attivo e passivo al principio e alla fine dell'anno; nel formare il quale si teneva conto dell'andamento di tutti i magazzini e di tutti i valori e beni costituenti il patrimonio dello Stato.

Io non citerò le cifre che risultano dallo stato patrimoniale degli anni decorsi. Dirò questo solo: che dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 1876, allegato al rendiconto consuntivo del 1876, risulta: che al 31 dicembre 1876 la eccedenza della passività era di milioni 8966, mentre al 1° gennaio 1876 questa eccedenza di passività era di milioni 8912. Laonde nel corso dell'anno 1876 questa eccedenza di passività crebbe di 54 milioni. Per cui, agli effetti patrimoniali, vi fu nel 1876 un peggioramento effettivo di 54 milioni.

Io però non fondo nessun giudizio, nessuna proposizione sopra i risultati di questo stato patrimoniale. E di ciò del resto ci avverte una nota, molto ragionevole, che ho trovata inserita nel conto consuntivo del 1876.

Infatti a pagina 39 vi si legge questa nota: « La consistenza e il valore dei beni ed effetti contemplati fra le attività patrimoniali, vennero dalle varie amministrazioni ricavati dai propri inventari, i quali però, nonostante le premure datesi per ordinarli e per tenerli in evidenza, meritano, siccome si va facendo, di essere verificati, e, ove occorra, contemplati e rettificati affinchè sempre più si avvicinino allo stato reale delle cose. Di più è da notare che molti oggetti sono di difficile, per non dire impossibile apprezzazione. »

Ed io capisco che è problema di primissimo ordine quello di fare che i numeri che figurano negli inventari su cui si fonda poi la situazione patrimoniale, abbiano un giusto valore. Finchè si tratta di gestioni, come quelle, per esempio, del monopolio dei tabacchi o dei sali, c'è poco da sbagliare; però è sempre un problema molto difficile, ma si capisce che la soluzione si trova. Ma quando si debbono portare negli inventari i valori dello Stato impiegati negli arnesi di guerra e di marina, si hanno valori così grossi da permettere che saltino fuori cifre sulle quali non è possibile fondare alcun serio giudizio. Si capisce che un'amministrazione sapiente, diretta da una mente di primo ordine, da una mente, per esempio, come quella dell'onorevole Sella o dell'onorevole Depretis, possa, dopo molti

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1878

anni di studi e di prove, attribuire a codesti numeri il loro giusto valore.

Ma per verità, allo stato attuale delle cose, io convingo con quanto fu scritto nella nota che ho letta testè (scritta forse dallo stesso pugno dell'onorevole Depretis) che, cioè, non sia da far gran conto dei risultati che offrono gli stati patrimoniali allegati ai rendiconti consuntivi dal 1871 in poi.

Dirò ora poche parole sui risultati finanziari, ossia sui risultati dei bilanci annuali in relazione colle entrate e colle spese le quali effettuandosi producono un effetto sui bilanci prossimi avvenire.

Se si sommano le entrate ricavate dalla vendita di beni stabili che fruttavano interessi a favore del bilancio dello Stato, e dalla vendita di titoli che frutteranno interessi a carico del bilancio medesimo;

E si sommano di poi le spese fatte per acquistare beni fruttiferi d'interesse a beneficio del bilancio dello Stato, e per rimborsare debiti dello Stato che fruttavano interessi a carico del bilancio medesimo;

Desumendo codeste entrate e spese (introiti e pagamenti) dai rendiconti consuntivi per gli anni 1862 al 1876, dalla situazione del Tesoro per l'anno 1877, e dal bilancio definitivo per l'anno 1878;

Si trovano i seguenti numeri assai interessanti:

	Novennio 1862-70	Quinquennio 1871-75	Anno 1876	Anno 1877	Anno 1878	Triennio 1876-78
Entrata (introito) milioni	3,496	1,053	182	223	168	573
Spese (pagamenti) milioni	429	627	156	159	121	436
Differenza, indebitamento totale. .	3,067	426	26	64	47	137
Indebitamento medio annuo	340	85	46

E quest'anno indebitamento medio nella ragione di 46,000,000 in quest'ultimo triennio, avvenne malgrado che le imposte dirette o indirette abbiano aumentato di oltre 40,000,000 dal 1876 al 1878.

Quali siano le entrate e le uscite per gli anni 1862 al 1875 portate in questo conto risulta dalla quarta relazione della ragioneria generale, anno 1875, presentata alla Camera nell'anno passato dall'onorevole Depretis.

Per gli anni 1876, 1877 e 1878 si portarono in questo conto le seguenti entrate e uscite, seguendo i medesimi criteri degli anni precedenti.

	Competenza dell'anno			Incassi totali effettuati		Incassi totali presunti 1878
	Somma riscossa e rimasta da riscuotere		Previsione definitiva 1878	1876	1877	
	1876	1877				1878
ENTRATE da:						
Vendita di beni stabili, senza l'intervento della Società per la vendita dei beni demaniali	4.1	2.9	2.1	3.6	3.0	2.6
Nuove serie di obbligazioni demaniali	5.1	10.4	>	5.1	10.4	>
Rimborso dalla Società per la vendita dei beni demaniali >	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1
Affrancazione del Tavoliere di Puglia	1.2	1.1	0.6	1.2	0.8	1.3
Id. di censi, canoni e livelli	0.1	0.1	0.03	0.1	0.1	0.03
Vendita di beni dell'Asse ecclesiastico	33.5	32.8	18.5	33.2	33.1	20.5
Svincolo di beni dell'Asse ecclesiastico	2.3	2.4	1.0	2.3	2.4	2.0
Obbligazioni dell'Asse ecclesiastico	17.5	19.4	15.4	17.5	17.9	15.7
Id. del Tevere	>	4.5	4.0	>	>	8.5
Id. della Pontebba	1.9	3.2	0.3	1.9	3.2	0.3
Rendita consolidata 5 per cento, ceduta alla Banca Nazionale per il servizio del prestito nazionale.	42.3	42.5	42.8	42.3	42.5	42.8
Rendita consolidata 5 per cento (Legge 29 giugno 1876, n° 3181)	90.0	0.5	>	45.1	42.8	2.6
Rendita consolidata 5 per cento, venduta dal Tesoro per provvedere alle costruzioni ferroviarie, ecc.	15.7	48.1	57.2	15.7	48.1	57.2
Somma mutuata al Tesoro dalla Cassa di risparmio di Milano, giusta la convenzione 19 agosto 1877, per la restituzione dell'anticipazione fatta dalla Società dell'Alta Italia, giusta l'articolo 7 della convenzione 4 gennaio 1869, approvata colla legge del 20 agosto 1870, n° 5857.	>	5.0	>	>	5.0	>
Milioni	227.8	187.0	156.0	182.1	223.4	167.6

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1878

	Competenza dell'anno			Pagamenti totali effettuati		Pagamenti totali presunti 1878
	Somma pagata e rimasta da pagare		Previsione definitiva 1878	1876	1877	
	1876	1877				
USCITE per:						
Rimborso di prestiti a contante Milioni	87.8	93.8	92.8	87.8	89.7	96.3
Obbligazioni Asse ecclesiastico (Emissione 1870) »	21.3	20.1	19.7	21.3	20.1	19.7
Rimborso di capitali diversi »	1.3	0.5	0.5	0.9	1.3	0.7
Annualità fisse che si estinguono ad epoca determinata »	0.2	0.2	0.5	0.3	0.2	0.5
Affrancazione di annualità (Asse ecclesiastico) »	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.8
Acquisto ferrovie dell'Alta Italia (Legge 29 giugno 1876, n° 3181) »	90.0	0.5	»	45.1	42.8	2.6
Restituzione alla Società dell'Alta Italia dell'anticipazione di cui sopra »	»	5.0	»	»	5.0	»
Milioni	201.1	120.6	114.0	155.8	159.6	120.6
Differenza fra le entrate e le uscite sopraindicate, ossia indebitamento annuo Milioni	26.7	66.4	42.0	26.3	63.8	47.0
e l'annuo indebitamento medio nell'ultimo triennio Milioni	45.0			45.7		
E siccome per codesti tre anni :						
le entrate totali sono effettivamente salite a . . Milioni	1429	1492	1425	1370	1487	1471
le spese totali id. »	1437	1461	1412	1399	1474	1553
così la differenza fra le entrate totali e le spese totali è stata di Milioni	— 8	+ 31	+ 13	— 29	+ 13	— 82
donde si deduce che l'indebitamento effettivo è stato di Milioni	— 34.7	— 35.4	— 29.0	— 55.3	— 50.8	— 129
e che l'annuo indebitamento medio nell'ultimo triennio è stato di Milioni	33			73		
Però fra le spese figurano le seguenti relative alle grandi costruzioni ferroviarie:						
Ferrovie liguri Milioni	2.0	3.5	3.0	3.4	2.2	6.5
Ferrovie calabro-sicule »	35.0	26.1	35.0	33.8	28.3	35.2
Ferrovie diverse nell'Alta Italia »	8.0	14.0	9.0	»	8.5	22.5
Milioni	45.0	43.6	47.0	37.2	39.0	64.2
Milioni	45.2			46.8		

Per cui, quando si dice che i bilanci del 1876, 1877, 1878 si sono pareggiati, questo si dice, che, cioè, si sono pareggiati in tanto, in quanto in questi anni si sono fatti tanti debiti quanti occorrevano per ottenere il pareggio; ma lo Stato si è trovato alla fine di ognuno dei detti anni effettivamente indebitato di una somma considerevole. Questa è la vera condizione delle cose nostre.

Ho detto che l'onorevole Sella ha fatto applicare questa classificazione ai rendiconti consuntivi; egli non aveva però introdotto questa classificazione nei bilanci di prima previsione. Comprendo il pensiero dell'onorevole Sella e con lui convengo. Infatti a mio avviso, e credo anche secondo l'avviso di lui, il bilancio d'un paese retto a sistema rappresentativo, dev'essere un documento di forma assai semplice, di cui i termini sieno ben chiari, ben de-

finiti. A mio giudizio, il bilancio preventivo deve indicare nella parte attiva la somma che il potere esecutivo ha l'obbligo di riscuotere, di far entrare nel pubblico erario durante l'anno. Questa è la vera responsabilità politica che il ministro delle finanze contrae verso il Parlamento riguardo all'entrata. Avendo egli assunto davanti al Parlamento l'impegno di riscuotere, di far entrare nel pubblico erario durante l'anno una determinata somma, di ciò egli deve rispondere al Parlamento.

E nella parte passiva il bilancio deve indicare le somme che il Parlamento mette a disposizione del potere esecutivo affinché paghi le spese che siano per venire a scadenza durante l'anno. Inteso così il bilancio, esso riesce di forma assai chiara e di significato assai preciso.

Per tal modo avviene quel che voleva ieri l'onorevole Morana, avviene, cioè, che l'un bilancio non

tramanda all'altro che dei veri residui, non tramanda altro che delle somme venute effettivamente a scadenza e non riscosse o non pagate. E per tal modo anche per le spese riesce ben definita la responsabilità politica dei ministri che avessero ordinate spese in eccedenza delle somme votate dal Parlamento.

Questa importante questione del definire l'entrata e la spesa agli effetti del bilancio fu molto studiata dalla Commissione, che ho visto citata in parecchi documenti parlamentari, alludo alla Commissione nominata dall'onorevole Minghetti nell'agosto 1874, alla quale era stato dato l'incarico di « compilare con forme più semplici e più comprensive ad un tempo i bilanci e i rendiconti annuali. »

In questa Commissione erano rappresentate opinioni disparatissime; v'era l'onorevole Sella da una parte, v'era l'onorevole Digny dall'altra, i quali avevano opinioni, direi quasi, ai limiti opposti. E tuttavia questa Commissione, dopo una vivissima e assai interessante discussione, (poichè fu condotta da persone competentissime quali sono l'onorevole Sella e l'onorevole Digny) venne nella determinazione di definire l'entrata e la spesa dello Stato nel modo seguente:

« Per entrata dello Stato s'intende sempre qualunque provento quando sia accertato e scaduto nell'anno, tanto che lo Stato ne sia diventato vero e legittimo creditore. »

« Spesa dello Stato è ogni somma accertata, liquidata e scaduta nell'anno, quando lo Stato ne è diventato debitore verso un terzo che ne sia vero e legittimo creditore. »

Peraltro questa Commissione non ha finito il suo lavoro, poichè dopo il 18 marzo 1876 l'onorevole Sella ed io non abbiamo creduto di poter continuare a far parte della medesima. Rimane però sempre l'interessantissimo progetto preparato dal conte Digny nel dicembre 1875 che doveva servire di subbietto ad ulteriori studi di quella Commissione.

Ma voi vedete, o signori, che quando fosse definita così l'entrata e la spesa, il bilancio riuscirebbe di una forma semplicissima, poichè un bilancio non tramanderebbe all'altro che un elenco di debitori e creditori, e non i residui passivi e attivi senza un valore ben definito.

E così essendo il bilancio non avrebbe che tre colonne, come ce lo proponeva l'onorevole Digny nel progetto a cui ho alluso testè.

Io ritengo inoltre, o signori, che il bilancio di uno Stato retto a sistema rappresentativo dovrebbe essere ripartito per servizi.

Ciascun capitolo del bilancio dovrebbe provve-

dere ad un servizio ben definito. Ripartendo la spesa di uno stesso servizio in molti capitoli, e ripartendo questi capitoli in diverse categorie, e in titoli diversi, al Parlamento e al pubblico non riesce facile il giudicare quanto costi all'erario ciascun servizio preso nel suo complesso. E inoltre riesce meno esatta e meno precisa la definizione dello scopo a cui sono destinate le spese votate dal Parlamento.

Il bilancio invece del 1878 è ripartito in 1050 capitoli, è un numero, a mio giudizio, troppo grosso. Il bilancio inglese, per tutti servizi, non ne ha che 425.

Il Parlamento non può con efficacia, e perciò non deve, occuparsi di cose minute: ad esso importa soprattutto di saper chiaro quanto costi ciascun servizio; per le cose minori, per i riscontri sulle medesime vi ha la Corte dei conti, la quale esercita il suo alto ufficio a vece del Parlamento, al quale essa riferisce ogni anno.

Il tipo di un bilancio, secondo me, è quello che aveva attuato il ministro Prina nel regno italico.

Se voi guardate il bilancio del Prina trovate che è d'una forma straordinariamente semplice, e che tuttavia contiene una infinità di dati economici e finanziari che invano voi cerchereste nei vari documenti finanziari a noi prodotti dal Governo.

Il bilancio del Prina che cos'è? È un vero bilancio fatto per servizi; le entrate vi erano ripartite per cespiti d'imposta e le spese per servizi. Ma poi allegato al bilancio cosa trovate? Trovate che per ciascuna entrata, e per ciascun servizio sono prodotti degli allegati i quali vi dimostrano in modo veramente chiaro, evidente, l'andamento di quella imposta, l'andamento di quel servizio durante l'anno.

Se guardate, per esempio, il dazio di consumo, voi trovate un allegato che vi dà da una parte tutto ciò che è stato incassato dal dazio di consumo, dall'altra tutto ciò che è stato speso, sotto qualunque rispetto, per riscuotere il dazio medesimo.

Se guardate il catasto, che allora interessava tanto la Lombardia, trovate, come allegato al capitolo che si intitola *catasto*, tutto ciò che ha relazione col catasto; le aliquote dei diversi catasti antichi e nuovi che si andavano formando; tutte le operazioni che furono fatte dalla amministrazione del catasto in quel periodo di tempo; quanto costarono tutte queste operazioni; e tutto questo in poche pagine.

Prendete, per esempio, il *servizio dei sali*.

Voi trovate allegati al bilancio il conto in genere, il conto in denaro, le singole spese fatte per acquistare, trasportare e rivendere il sale, le spese fatte per estrarre il sale dalle saline dello Stato, ecc. ecc.

Voi avete, insomma, in poche pagine un quadro completo dell'andamento di ogni imposta e di ciascun servizio.

Io vorrei che noi riuscissimo, dopo alcuni anni di studio, a fare un bilancio a quel modo.

Io vorrei che la serie dei bilanci del nuovo regno d'Italia fosse, anche nella forma, la continuazione gloriosa della serie dei bilanci del primo regno italiano.

Ma a che cosa serve, io mi son domandato molte volte, l'aver il bilancio preparato con tanti dettagli quanti sono quelli contenuti nel bilancio che abbiamo sott'occhi? Il quale per ciascuno dei 1050 capitoli in cui è ripartito, ha 9 cifre nei due bilanci di previsione; e conseguentemente, per ciascuno dei 1050 capitoli, 16 cifre nella situazione del Tesoro, e 17 cifre nel rendiconto consuntivo.

E tutto codesto immenso lavoro per dei capitoli dell'importo anche di 5000 lire, 2000 lire? A che cosa servono tutti codesti minuti dettagli, io mi son domandato quando ho visto svolgersi così la nostra contabilità in questi ultimi anni.

Che importa al contribuente conoscere, per ciascuno dei 1050 capitoli in cui è ripartito il bilancio, la somma prevista, pagata e rimasta da pagare, sotto i tre rispetti della competenza, dei residui e della cassa (e mi pare che il signor ministro abbia detto ieri rispondendo all'onorevole Morana che distinguerà anche le somme impegnate da quelle non impegnate, e che devono essere conservate nel bilancio); che importa, dico, al contribuente conoscere tutti codesti dettagli, quando, prendendo il bilancio nel suo complesso, egli trova che malgrado tanti conti, sottoconti e riscontri, malgrado le rigide prescrizioni della nostra legge sulla contabilità, trova che, per esempio, la gestione del bilancio del 1877 si chiude con una somma di spese di circa 20 milioni non approvate dalla Camera, e tuttavia impegnate, e in parte, si dice, anche pagate?

Domando io: il contribuente italiano che cosa deve dire di noi; che andiamo sminuzzando tutti questi capitoli del bilancio in tante cifre, e poi si trova che si sono pagati parecchi milioni senza il consenso del Parlamento?

Mi pare che non sia proprio questo il fine cui deve tendere il Parlamento nazionale. Il Parlamento deve aver fiducia negli uomini che sono al potere; e non deve richiedere che documenti assai semplici, bilanci presentati in forma assai semplice, ma in cui ogni cifra abbia un significato ben chiaro e preciso. Allora sì, che appena chiuso il bilancio, esso potrà dire: signori ministri, voi vi siete assunto l'incarico

di riscuoter tanto, e non l'avete riscosso; voi vi siete assunto l'impegno di pagar tanto per un determinato servizio, ed avete pagato di più. Questa è la responsabilità che deve esigere il Parlamento: ed il suo giudizio deve formarsi sopra una somma importante di fatti, e non sopra minuti dettagli. Questi dettagli li esamina la Corte dei conti, ed il far questo, mi pare, non è funzione propria di un Parlamento.

Dirò ora in poche parole il mio giudizio sopra la nuova classificazione delle entrate che si è fatta col bilancio del 1878.

Il ministro delle finanze, nel presentare il bilancio del 1878 ci disse che egli lo aveva preparato in guisa da mostrare a colpo d'occhio: « le somme che rappresentano *vere entrate e vere spese*, cioè aumento o diminuzione di sostanza; quelle che per *loro effetti economici* sono da considerarsi quale semplice trasformazione di sostanza; e quelle infine che, iscrivendosi ugualmente in entrata e in uscita, non esercitano alcuna influenza sui risultati del bilancio, e si vollero perciò chiamare *partite di giro*. »

Così definita, la proposta classificazione appare razionale.

Ma in realtà che cosa è stato fatto?

Si sono lasciate sotto il titolo di *vere entrate e vere spese*, tutte le entrate e tutte le spese ordinarie e straordinarie dello Stato, ad eccezione di quelle iscritte nelle altre due categorie, che si intitolarono *partite di giro e trasformazione di capitali*.

Che cosa è stato messo in queste due categorie?

Cominciamo dalle partite di giro. Che mai s'intese per *partita di giro*? Quali entrate e quali spese furono classificate in questa categoria?

Forse che vi furono iscritte le entrate e le spese che nella classificazione dell'onorevole Sella, a cui feci cenno poco fa, erano definite *entrate e spese di ordine*? Ossia quelle entrate che riscosse dal contribuente sotto forma d'imposta danno luogo ad una spesa uguale all'entrata sotto forma di restituzioni o rimborsi, di premi per vincite al lotto o di prezzo industriale della merce acquistata al prezzo di privata?

Forse che l'importo loro sia quel tal numero che l'onorevole Mantellini mostrava vivo desiderio di avere nelle sue bellissime relazioni sul bilancio dell'entrata degli anni decorsi, prima del 18 marzo 1876, per poter dire al contribuente: tu paghi mille milioni di imposta, ma oltre a 100 milioni ti sono restituiti sotto la forma sopra indicata? No davvero.

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1878

In questa categoria furono invece iscritte le seguenti entrate e le spese che vi corrispondono:

Capitolo 87. Proventi dei telegrammi governativi.	Milioni	0.5
Capitolo 88. Fitto dei beni demaniali ad uso delle amministrazioni governative . . . »		10.6
Capitolo 89. Interessi sui titoli in deposito presso il Consorzio »		40.4
Capitolo 90. Interessi sui titoli di proprietà del Tesoro. »		0.06
Capitolo 91. Interessi sulle obbligazioni ecclesiastiche non alienate »		7.3
Capitolo 92. Interessi sulle obbligazioni predette ricevute in pagamento di beni dell'Asse ecclesiastico. »		0.2
Capitolo 93. Interessi ed estinzione del prestito nazionale (rimborso) »		42.8
	Milioni	<u>101.8</u>

Evidentemente non è questo il numero che desiderava l'onorevole Mantellini. Ma codeste entrate e codeste spese sono effettivamente di quelle che, siccome dice il ministro, non esercitano alcuna influenza sul bilancio?

Esaminiamole.

Prendiamo, per esempio, i telegrafi. Oh! che forse l'amministrazione pubblica servendosi dei telegrafi non induce perciò una spesa effettiva sul bilancio? Se l'amministrazione non si servisse dei telegrafi la spesa dell'amministrazione dei telegrafi non sarebbe forse minore? Sarebbe minore forse della metà. E se si mette l'importo dei telegrammi governativi nella categoria delle partite di giro, e se s'inscrivono le spese fatte per spellire quei telegrammi fra le spese effettive del servizio dei telegrafi, si commette un grave errore. E colui che studia l'andamento del nostro servizio telegrafico e ragguaglia la spesa effettiva all'entrata effettiva trova che la spesa del servizio è doppia di quella che effettivamente essa è.

Prendiamo il fitto dei beni demaniali occupati dalle pubbliche amministrazioni.

Codesti fabbricati sono, come ogni altro fabbricato, soggetti alle riparazioni ed alle imposte, in guisa che se da una parte si lasciano figurare fra le spese effettive le spese fatte per mantenere codesti fabbricati e per le imposte sui medesimi, e dall'altra s'iscrive il relativo reddito nella categoria delle partite di giro, si commette un errore come quello da me accennato pei telegrafi.

Interessi ed estinzione del prestito nazionale:

È questa forse una operazione che effettivamente non produce alcun effetto sul bilancio dello Stato?

Il prestito nazionale si estingue mediante una operazione la quale dà luogo ad una alienazione di

consolidato 5 per cento fatta in conto sociale fra lo Stato e la Banca nazionale.

Il medesimo dovrei ripetere riguardo alla rendita iscritta per costituire il deposito di garanzia del debito dello Stato verso il Consorzio delle Banche di emissione.

Del resto, in alcune di queste considerazioni sulla categoria delle partite di giro mi trovo, credo, d'accordo col giudizio espresso dall'onorevole conte Digny, nella bellissima relazione da lui fatta in Senato nello scorso dicembre sul bilancio dell'entrata.

E però a riguardo di questa categoria di entrate e di spese io conchiuderò dicendo che, se si vuol proprio fare una categoria di entrate e di spese le quali non hanno una vera influenza sul bilancio dello Stato, si dovrebbero scegliere altri numeri; quei numeri, per esempio, che sono nella relazione della ragioneria generale sotto il titolo di entrate e di spese d'ordine, che sono quelli che ricercava l'onorevole Mantellini, per poter commisurare la vera portata dell'aggravio delle imposte sui contribuenti.

Parlerò ora delle entrate e delle spese che furono iscritte nella categoria intitolata: *Trasformazione di capitali*.

Io sarò brevissimo.

Avrei trattato delle medesime lungamente se avessi parlato in dicembre scorso; ma, dopo la critica acutissima che fu fatta dall'onorevole Grimaldi nella sua bellissima relazione del dicembre scorso, dopo la critica che mi pare sia stata fatta anche dall'onorevole Nervo, mi sembra che rimanga poco da dire. Del resto, lo stesso onorevole Depretis che ha sempre un criterio giustissimo, quando è lui che studia le cose (*Ilarità*), egli stesso, nella relazione che precede il bilancio definitivo di quest'anno, ha scritto così:

« Lasciando alla contabilità patrimoniale ciò che le spetta, cioè, il dimostrare nel rendimento dei conti, e coi mezzi di che essa dispone, il vero prodotto e la vera consumazione dell'esercizio economico, e il conseguente aumento e difetto della sostanza in amministrazione governativa, alla classazione del bilancio non resta quindi altro ufficio che quello d'indicare separatamente quelle somme che in conseguenza dei voti domandati al Parlamento saranno per migliorare o peggiorare il nostro stato finanziario. »

E poi soggiunge così:

« Del resto il Ministero, siccome accetta senza restrizioni il concetto onde la Commissione generale del bilancio (dello scorso dicembre), ha dichiarato debbasi applicare codesta classazione, così resta inteso che si avrà cura di non comprendere nella categoria *capitali* dei futuri bilanci nessuna delle

somme del genere contestato, come pure sarà sua cura che siano prese in seria disamina le proposte per l'abolizione delle partite di giro, proposta fatta dalla Commissione permanente di finanze del Senato per organo dell'onorevole senatore Digny colla sua relazione sugli stati di prima previsione dell'entrata per l'anno 1878. »

Ridotta a ciò la riforma da introdursi nel bilancio, io credo che non solleverebbe obiezioni, che anzi essa gioverebbe a mettere in maggiore evidenza, in molta evidenza, gli *effetti finanziari* che derivano dalla gestione del bilancio, e produrrebbe un salutare effetto. Imperocchè si costituirebbe una speciale categoria:

di quelle *entrate* che, durante l'anno, il bilancio si procura *alienando beni* i quali fruttavano un reddito iscritto nel bilancio, e *alienando rendita pubblica o altri titoli di debito dello Stato* fruttiferi di interesse a carico dei bilanci avvenire;

e di quelle *spese* che, durante l'anno, dal bilancio si effettuano per *acquistare beni* che frutteranno un reddito da iscriversi nei bilanci avvenire, e per *rimborsare debiti dello Stato* i quali fruttavano un interesse a carico dei bilanci passati.

Però l'onorevole Depretis, nello stesso mentre che ammette doversi in questa categoria iscrivere soltanto le entrate e le spese sovraindicate, sottopone all'esame della Camera il seguente quesito:

Inscrivendo le spese per le costruzioni delle vie ferrate fra le spese effettive, dove faremo figurare le entrate che il bilancio per ciò si procura?

Ed eccovi, o signori, il mio pensiero sopra questo quesito che ci ha posto l'onorevole Depretis.

La spesa per costruzione di ferrovie inscritta nel bilancio che stiamo discutendo sale a 47 milioni; 3 milioni per la ferrovia ligure, 35 milioni per le ferrovie Calabro-Sicule, 9 milioni per il complemento di alcune ferrovie nell'Alta-Italia, di cui 5,600,000 per la ferrovia Udine-Pontebba.

Ora, il mio pensiero su cotale spesa è questo. È innegabile che l'esercizio di una ferrovia produce un effetto economico singolarissimo, importantissimo non solo per il paese che è attraversato dalla ferrovia ma altresì per tutta quanta la nazione.

Le ferrovie mutano la fisionomia del paese che attraversano, e ne aumentano il credito; fanno sorgere quasi per incanto nuove industrie e rendono possibile nuovi scambi di merci.

Io ritengo che le ferrovie producano una vera rivoluzione economica, come l'hanno prodotta dapprima le strade ordinarie. Io convengo con quelli che dicono, che la grande prosperità della Francia è dovuta in grandissima parte a quella immensa rete di strade ordinarie, di canali, e di ferrovie che

sono state costruite da Napoleone I in poi; ed io comprendo benissimo come sia avvenuto che un uomo, di così grande ingegno come Napoleone I, occupasse una grandissima parte del suo tempo col ministro dei lavori pubblici, per far sì che la viabilità progredisse. Io questo lo sento, e mi pare che ancora i ministri italiani, ed il ministro di finanza soprattutto, dovrebbero occuparsi continuamente della viabilità, perchè questo è forse lo strumento più efficace, per far risorgere la nostra Italia.

Inoltre, le ferrovie producono un reddito diretto al bilancio dello Stato. Anzitutto colle ferrovie crescendo la prosperità della nazione, cresce altresì l'imponibile agli effetti del bilancio dello Stato. Più prospera è la nazione più le tasse rendono.

Che anzi presso di noi alcune tasse hanno il loro fondamento sulle stesse ferrovie. Inoltre la pubblica finanza percepisce una lunga serie di tasse, sui capitali, sul personale, sugli affari relativi alle ferrovie. Io ho fatto il conto su parecchie società che hanno costruito ed esercitato delle ferrovie in Italia, ed ho trovato una cifra notevole.

Un conto di codesto genere ho veduto anche recentemente, in uno scritto bellissimo di un mio egregio amico, l'Axerio, dove egli dice che una società di strade ferrate, versa ogni anno nelle casse dello Stato una somma, che supera le 2000 lire a chilometro; ossia il prodotto delle varie imposte che si pagano all'erario, cioè la tassa di ricchezza mobile sul capitale, sul personale, la tassa dei fabbricati sulle stazioni, l'imposta sul movimento ferroviario, la tassa sui contratti, ecc. Dunque convengo, che, fatta una ferrovia, il bilancio dello Stato viene a percepire, sotto forma di tasse, oltre a 2000 lire all'anno per ciascun chilometro di strada esercitata.

Una ferrovia nuova, affluente sulla rete principale ha inoltre questo di singolare, che essendo lo Stato, in Italia, proprietario della rete principale, questa lucra tutto il beneficio che le deriva in conseguenza del maggior traffico indottovi dalla ferrovia affluente sulla medesima. E questo lucro è tanto più considerevole quanto è più importante il traffico che si svolge sulla nuova strada.

Io ho consultato parecchi intelligenti di ferrovie per poter riescire a tradurre in numeri codesto vantaggio che deriva alla rete principale, ma le ipotesi, come del resto è naturale, sono assai diverse; un quarto, forse un terzo del traffico che si fa sulla linea nuova può ritenersi che prosegua sopra la linea principale.

Dunque il bilancio dello Stato lucra in tre modi diversi sull'esercizio di una nuova ferrovia. Lucra per effetto della maggiore prosperità che la nazione

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1878

gode in conseguenza della costruzione di nuove ferrovie; luca per effetto delle tasse che sono versate nelle casse dello Stato dall'esercente della nuova ferrovia; e finalmente esso luca per effetto del maggior traffico che la nuova ferrovia induce sulla rete principale di cui lo Stato è il proprietario.

Ma vi è di più. In Italia nei capitolati di concessione delle ferrovie si impone al proprietario della ferrovia l'obbligo di fare gratuitamente il servizio della posta, e di fare a prezzo ridotto il trasporto dei militari, delle cose militari, degli impiegati, dei carcerati, ecc. Quindi lo Stato luca altresì in quanto diminuisce la spesa dei suoi servizi pubblici.

Se la ferrovia prende il posto di una strada nazionale, la manutenzione di questa passa a carico delle provincie.

Tutto questo è verissimo; e se si fa il conto totale si trova anche sotto questo aspetto un vero vantaggio che ritrae il bilancio dello Stato.

Ma da ciò si può forse dedurre che il capitale speso nella costruzione di una ferrovia, e soprattutto delle ferrovie che si costruiscono a spese dello Stato, sia un capitale impiegato a titolo fruttifero? Questo no. Io citerò un esempio o due.

Prendiamo ad esempio le Liguri. Le Liguri hanno costato 161 milioni e mezzo a tutto il 1876, secondo la relazione dell'onorevole Valsecchi; avranno costato, alla fine del 1877, 167 milioni; complete costeranno 174 milioni. E colla linea Massa-Firenze, per Lucca e Pistoia costerà in complesso circa 200 milioni di lire.

Che cosa rendono queste ferrovie? Per quest'anno fu previsto in bilancio che daranno meno di 3 milioni: 2,884,288 lire; ossia meno dell'uno e mezzo per cento sul capitale speso. Il quale capitale il bilancio si è procurato di anno in anno emettendo consolidato 5 per cento e perciò grava sul medesimo in ragione forse di oltre 7 per cento.

Mettete pure che queste ferrovie diano un lucro allo Stato di 3000 lire per chilometro sotto forma d'imposta e degli altri lucri da me testè accennati; questa rete misura chilometri 431, e però l'importo complessivo dei lucri sarà di 1,300,000 lire circa, e non maggiore.

Assumiamo in esame un altro caso; quello delle Calabro-Sicule.

Si tratta di una rete per la quale già furono spese o votate le seguenti somme:

Linee del primo periodo, spesi 140 milioni.	
Linee del secondo periodo (legge 1870), già votati	Milioni 186
Si votarono pel 1878 altri	» 25
In complesso si saranno votati a tutto il 1878.	Milioni 211

Per i due periodi 351 milioni.

Ora nel bilancio 1878 è iscritta la spesa di lire 1,560,000 occorrente per ottenere che codeste linee siano esercitate nel 1878.

E ammesso pure che il lucro derivato al bilancio dello Stato sotto forma d'imposta per effetto dell'esercizio di codesta rete, sia in ragione di 3000 lire per chilometro; siccome la rete costruita misura chilometri 1154, codesto lucro sarà di lire 3,462,000.

Dal quale lucro sottraendo la perdita sull'esercizio, rimarrà un lucro di lire 1,900,000; cui va contrapposto l'onere indotto al bilancio dal capitale di 356 milioni speso nella costruzione di codeste ferrovie, onere che al 7 per cento, sale a lire 25 milioni circa.

Io ho fatto anche il conto sopra un'altra linea, la linea Udine-Pontebba. Si tratta di una linea internazionale di primo ordine, che è breve, misura soli 70 chilometri e costa relativamente poco; che abbrevia la distanza da Venezia a Vienna di 140 chilometri, da Venezia a Praga di 40 chilometri. Con essa si va in Stiria, Carinzia, bacini importantissimi. Si tratta veramente di una linea di primo ordine. Ebbene, colla concessione si era fatto questo conto: che il Governo guarentiva al concessionario un prodotto netto di 20,000 lire al chilometro. A questa somma si riteneva dovesse salire l'annua spesa, pel servizio del capitale, di 21 milioni, occorrente per la costruzione di questa strada.

Fra quanti anni questa ferrovia renderà 20,000 lire di prodotto netto?

La linea Mestre-Cormons, sulla quale ora si opera tutto il traffico su Vienna e su Trieste, nel 1875 ha reso lire 25,000 di prodotto lordo, e sole 12,000 lire di prodotto netto. Pensate quanti anni ci vorranno perchè quella linea di primo ordine renda 20,000 lire di prodotto netto al chilometro!

Dunque il mio ragionamento è questo. È utilissimo il fare delle ferrovie; il bilancio dello Stato ne avrà un vantaggio, la nazione ne approfitterà grandemente.

Non si può paragonare la ferrovia colla strada ordinaria, perchè sulle strade ordinarie presso di noi il *running-power* è illimitato; esse sono lasciate intieramente a disposizione del pubblico.

Il pensiero di Alexander Dorn, che sia concesso a tutti il diritto di percorrere le strade di ferro con treni proprii, non trovò fin qui applicazione nel mondo.

Ed è appunto per ciò che l'esercizio delle ferrovie costituisce un vero monopolio, il quale dà luogo ad un grande servizio pubblico, condotto con lo scopo di trarre beneficio dall'esercizio della strada, applicandovi delle tariffe remuneratrici. Io quindi con-

vengo che le strade di ferro non si debbono paragonare colle strade ordinarie, ma non perciò potrei mettere la spesa della loro costruzione fra quelle veramente produttive agli effetti dei bilanci prossimi avvenire.

Io, in verità, credo che una classificazione di spese, la quale ci conducesse a sommare insieme le spese fatte per le ferrovie e le spese fatte pel rimborso dei prestiti fruttiferi d'interesse a carico dello Stato, rappresenterebbe nulla.

Mettendo insieme codeste due cifre, si fa cosa non esatta, si costituisce un numero che nulla significa, e che confonde la mente. Quindi volendo dare alla spesa per le grandi costruzioni ferroviarie il suo giusto valore, non la porrei nella categoria che fu intitolata *trasformazione di capitali*.

Dove si potrebbero mettere le spese per le grandi costruzioni ferroviarie? Io le iscriverei, come si è sempre praticato negli anni passati, fra le spese effettive. Si potrebbe però fare quello che fu fatto dall'onorevole Sella, si potrebbe fare un conto a parte, per metterle in molta evidenza. Si potrebbe dire al paese: guardate, quest'anno abbiamo una spesa considerevole, ci siamo procurati dei capitali ricorrendo al credito pubblico, ma abbiamo speso 50 a 60 milioni in nuove costruzioni ferroviarie. Il paese saprà dare a questa cifra il suo giusto valore; imperocchè esso è in grado di apprezzare il vantaggio che alla nazione tutta quanta deriva dalle nuove costruzioni ferroviarie.

Non voglio trattenere più a lungo la Camera stante l'ora tarda e finisco.

Una voce. A domani allora.

PERAZZI. Però debbo dire una cosa ancora.

Di questa questione non si è finora trattato lungamente alla Camera, ed io avrei desiderato che questa discussione si fosse potuta fare con calma, con comodo, perchè è molto importante che il paese conosca chiaramente quel che noi votiamo, approvando i bilanci.

Oggi la discussione è necessaria.

Il bilancio come fu preparato dice al paese che l'entrata effettiva di competenza dell'anno offre una differenza attiva di 33 milioni; dice inoltre che dalla *trasformazione dei capitali* si ottiene un accrescimento di capitali di 19 milioni.

È ciò esatto?

Io crederei invece che noi dovremmo dire al paese quello che ci ha detto l'onorevole ministro per le finanze nella sua esposizione finanziaria: egli usò il linguaggio che abbiamo sempre usato in questa Camera; ci disse, cioè, che le entrate totali di competenza dell'anno si elevano a 1425 milioni e le spese a 1412 milioni, e che per conseguenza il bilancio

offre un sopravanzo di 13 milioni, che si riduce a 7, tenendo conto delle spese fuori bilancio e dei tre milioni dei quali abbiamo lungamente parlato oggi.

Io credo però che converrebbe dire al paese qualche cosa di più, anzi sarei tentato di farlo; io direi al paese: è vero che il bilancio offre un sopravanzo di 13 o 7 milioni, ma fate attenzione che durante l'anno 1878 il bilancio si procura 156 milioni alienando beni fruttiferi di reddito, e titoli di debito pubblico i quali graveranno per gli interessi sui bilanci avvenire; e che durante l'anno stesso si effettuano spese, per l'ammontare di 114 milioni, per acquistare beni fruttiferi di rendita, e per rimborsare debiti dello Stato i quali gravavano per gli interessi sui bilanci passati. Onde il paese veda chiaro che durante l'anno 1878, lo Stato s'indebita effettivamente di 42 milioni.

Io credo inoltre che nei bilanci degli anni avvenire gioverebbe assai di fare un conto a parte di codeste entrate e spese affinché il paese possa vedere chiaro nell'andamento della nostra finanza.

Credo inoltre che questo sia il momento più opportuno per mettere avanti al paese un bilancio preparato in una forma molto chiara; dappoichè ritengo che la finanza si trova ora sopra uno sdrucolo così pericoloso come quello del Sesia-Joch sul quale mi trovai allorquando una valanga mi cagionò la ferita che ho sulla fronte.

Io credo che il paese non sia tranquillo sull'andamento della pubblica finanza. È da tre anni che si dice al paese che il sospiratissimo pareggio delle entrate colle spese fu finalmente conseguito; e tuttavia il paese vede che si fanno ogni anno nuovi debiti, per somme considerevolissime, e che s'impongono nuove imposte.

Pare a me che il paese debba domandare a sè medesimo: ma come avviene tutto questo mentre il pareggio esiste?

D'altra parte credete voi che il paese non si preoccupi grandemente della grave proposizione che ci ha messa avanti il ministro delle finanze l'altro giorno quando egli ci disse che è ormai venuto il momento di diminuire le imposte?

Il paese applaudirebbe per certo alla diminuzione delle imposte, perchè essa è nel desiderio di tutti; ma ad un patto, e questo è: che la condizione della pubblica finanza sia tale da permettere di ciò fare.

Ma è egli proprio vero che la condizione delle finanze si sia di molto migliorata dal 1876 in poi?

Io credo che nella prossima discussione che avrà luogo sulla nostra finanza, qualcuno dimostrerà, per esempio, questa tesi; che, cioè, dal 1876 in poi il bilancio non si è di molto migliorato, se pure non ha peggiorato. Sarà una tesi sbagliata, questo lo ve-

dremo, ma importa molto che il paese sappia veramente come le cose stiano; e che perciò la forma del nostro bilancio sia tanto chiara per cui risulti ad evidenza che le cifre che noi mettiamo nel bilancio esprimano nè più nè meno che la verità vera, sia sotto il rispetto finanziario, sia sotto il rispetto economico.

(*Il deputato Crispi pronuncia qualche parola.*)

Non discuto la situazione finanziaria; di ciò parleremo a suo tempo.

Io credo che in questo momento, in cui noi ci troviamo di fronte ad una proposizione come quella a cui ho testè accennato, quella, cioè, di ridurre le imposte, sia proprio necessario che il paese abbia un bilancio davanti a sè dal quale possa facilmente dedurre la convinzione certa che un miglioramento effettivo si è verificato, e che perciò si può andare francamente sopra lo sdrucchiolo, pericolosissimo, della diminuzione delle imposte.

E ciò egli è tanto più necessario, che su questo sdrucchiolo ci mettiamo, mentre abbiamo avanti a noi un progetto gravissimo di nuove spese, di cui non è facile commisurare l'importanza finale.

Laonde a mio giudizio, ripeto, il paese non è pienamente rassicurato circa l'avvenire della nostra finanza.

Io capisco come avvenga che un popolo virtuoso, com'è l'italiano, si senta disposto a pagare le imposte in misura anche assai gravosa. Ciò avviene quando esso ha piena fiducia che le somme versate nelle casse dello Stato sono spese utilmente in pro della patria, per provvedere a spese imprescindibili, indispensabili.

Ma quando si aumentano ogni dì le spese, cosa deve dire il paese?

Io ricordo benissimo quello che è avvenuto nel 1870 quando l'onorevole Sella è venuto a portarci un *omnibus* terribile che ha sconvolti i bilanci comunali, e provinciali, che ha sconvolta la situazione dei risparmi di ogni cittadino, portando via colle nuove e vecchie imposte buona parte dei risparmi di ognuno.

Il contribuente italiano diceva allora a sè medesimo: facciamoci coraggio; è d'uopo conseguire il pareggio.

Ma eravamo appena entrati in sul principio della via, quando la buona nostra stella ci ha portati a Roma.

A Roma abbiamo trovato un grosso debito pubblico, abbiamo trovato un disavanzo nel bilancio, abbiamo sentito il bisogno di aumentare le nostre forze di guerra, abbiamo sentito il bisogno di rendere la nostra patria più sicura, e il pareggio se ne è ito.

Vi fu allora un momento di vero sconforto generale; io credo che lo stesso onorevole Sella avesse quasi perduta la speranza di potere proporre alla Camera dei provvedimenti per ottenere di nuovo il pareggio.

Però il sentimento fu così unanime in Italia, che si dovesse fare questo ultimo sforzo, che anche l'onorevole Sella riacquistò nuova lena, ed allora venne a proporci i suoi provvedimenti per conseguire il pareggio del bilancio.

L'Italia con Roma capitale non poteva presentarsi al mondo senza avere le sue finanze ordinate; era questione d'onore, d'orgoglio nazionale. Era la Roma antica che in tutta la sua grandezza, con tutte le sue glorie diceva all'Italia risorta: Tu con Roma per tua capitale non puoi presentarti al mondo cenciosa; coraggio, risorgi, lavora, nessun sacrificio ti sia gravoso pur di rendere la patria grande, onorata, prospera e sicura. Il paese ha fatto allora un supremo sforzo; ha avuto il coraggio di accettare tutta quella somma d'imposte.

Ma quando è scomparso questo entusiasmo? Quando ci siamo messi a fare delle spese nuove.

Ora, in che situazione si trova il nostro paese? Io credo che si trova nella situazione di un uomo il quale abbia perduta un po' la fiducia nell'avvenire. Perchè il paese vede che in questi ultimi anni da una parte si sono aumentate di molto le imposte, d'altra parte si sono aumentate di molto anche le spese, ed oggi si trova di fronte a progetti di spese considerevolissime, dietro a cui può essere un'incognita assai grave.

Io credo che la condizione degli animi in Italia oggi sia questa, che ognuno pone avanti a se medesimo una serie di punti d'interrogazione sopra l'avvenire delle nostre finanze. Alcuni speravano nella prudenza dell'onorevole Depretis, nella sua sapiente inerzia...

DEPRETIS. Ne ho cavato un bel frutto!

PERAZZI. Lo so, ma è quello per cui gli rendo un vero onore.

DEPRETIS. Grazie. Troppo onore! (*ilarità*)

PERAZZI. Ma che cosa ci rimane? Io credo che oggi ci rimane questo, che dobbiamo augurare al ministro delle finanze che convinca il paese che la situazione finanziaria sia veramente migliorata di tanto, per cui sia possibile di procedere nella via che egli ci ha indicata. Io gliel'auguro di cuore. Ma per ciò ottenere occorre che il nostro bilancio sia preparato in guisa che risulti ben chiaro che un pareggio effettivo vi è, e che nel nostro bilancio non v'ha alcun germe di peggioramento continuo indotovi dai debiti che si contraggono ogni anno.

MINISTRO PER LE FINANZE. Dirò poche parole.

La Camera può essere sicura che non risponderò adesso al discorso accuratissimo e molto ponderato, anzi, oso dire, al discorso premeditato dell'onorevole Perazzi. (*ilarità*) Non è questo il momento, nè l'argomento ora lo richiede.

In quanto alla forma contabile dei bilanci, io lascerò all'onorevole mio amico personale e politico, Nervo, il compito di discorrerne e di rispondere a molti appunti dell'onorevole Perazzi. È la parte che spetta a lui, ed egli l'ha già fatta nella sua relazione.

Soggiungerò bensì a suo tempo alcune considerazioni anche sulla forma della contabilità dei bilanci, e dirò come e per qual via siamo arrivati al sistema oggi in vigore, quanta parte gli onorevoli Sella e Perazzi abbiano avuto in questa trasformazione, e pregherò la Camera di fare la giusta parte a tutti.

Quanto alla quistione politica, perchè debbo chiamarla così, se l'onorevole Perazzi con quella calma solenne, e direi, imponente (poichè l'uomo convinto che ragiona con l'accento ispirato, ma nel tempo stesso flemmatico dell'onorevole Perazzi, s'impone e impensierisce chi l'ascolta), se l'onorevole Perazzi nel dichiarare che il ministro delle finanze si è fatto delle illusioni, e che nell'esposizione finanziaria testè fatta alla Camera, vagò fra nubi rosee, se, ripeto, nel fare un addebito così grave, l'onorevole Perazzi ha assunto la parte di araldo per un torneo, di cui si chiama la Camera ed il paese a giudicare, se è un quanto di sfida, che egli ci ha gettato, io lo accetto, e spero poter provare alla Camera che non è punto esatto quanto ha detto l'onorevole Perazzi che, cioè, nei due anni dacchè l'opposizione è salita al potere, siensi aggravate le condizioni delle finanze.

Spero di poter dimostrare che le previsioni, le quali ho avuto l'onore di fare alla Camera nella mia esposizione, furono fatte, non dirò con coscienza, perchè credo di essere personalmente conosciuto da quegli uomini il cui appoggio, la cui simpatia mi hanno valso, più che le mie forze, l'onore di sedere su questo banco; dunque non parlo di coscienza; essa si sottintende; ma, ripeto, spero di dimostrare che l'esposizione da me fatta alla Camera venne fatta con la piena certezza di esporre la verità, così da poter serenamente affrontare, con maggior serenità d'animo che io non abbia in questo momento, la più ampia discussione in proposito. Quanto ha detto l'onorevole Perazzi, in nome del gruppo dei suoi amici, io non me lo sarei mai atteso sotto la modesta forma di osservazioni sulla contabilità e sul numero delle colonne del bilancio. Avrei amato meglio che l'onorevole Minghetti, od altri, i quali avevano già fatto dire nei loro giornali che si sa-

rebbe data battaglia alla Sinistra, all'antica Sinistra in genere, ed al Governo che dal suo seno è venuto su questo banco, avessero affrontato apertamente la questione e fossero venuti a confutare quanto il ministro delle finanze asseriva. Si è voluto invece pigliare la via delle colonne del bilancio e della contabilità arretrata, considerare quanto si consuma ora di patrimonio all'anno e quanto se n'è consumato per l'addietro; mentre in fatto di consumazione di patrimonio, quanto se ne consuma ora se n'è consumato negli anni addietro, ed avvi ragione di credere che su questo punto la responsabilità ricada su tutti i lati della Camera.

CRISPI. No, no!

MINISTRO PER LE FINANZE. Permettano; io sono contemporaneo alle parole con cui ho chiuso il mio discorso or fanno nove giorni; tutti abbiamo errato, dal più al meno. Ed appunto perchè sono convinto di questo, non posso lasciar passare la taccia che in questi due anni gli errori dei ministri di finanza siano stati molto più gravi di quelli che furono commessi in addietro. Ve n'è una parte per tutti. Circa poi alla consumazione del patrimonio dello Stato, il che ci porta naturalmente ad esaminare la compagine dei nostri bilanci, mi permetto di osservare all'onorevole Perazzi che io pel primo l'ho avvertita nella mia esposizione finanziaria, ed ho anzi accennato, come nell'esercizio del 1879, si consumerebbero 23 milioni di patrimonio. Ho altresì detto che pareggio non c'è se si intende per pareggio la condizione di equilibrio stabile nella situazione finanziaria del Regno, mentre purtroppo abbiamo un debito fluttuante che sale al miliardo e 200 milioni, debito il quale di necessità lascia un disavanzo annuale di tesoreria. Ma queste sono considerazioni che mi porterebbero troppo lontano nel mio discorso e non ne sarebbe questo il momento opportuno.

Io ho voluto soltanto non lasciar passare senza una schietta accettazione, dirò così, una simile cambiale tratta sul Governo attuale; e l'accetto anche se è tratta sul Governo che ha preceduto il nostro, perchè dai miei predecessori di questi due anni, sotto alcuni punti di vista, io credo si debba dire che si è governato, se non meglio, al certo ugualmente bene che per l'addietro. Imperocchè non si è recato, no, alcun danno alla finanza da due anni a questa parte; ho buoni argomenti in mano per poterlo dimostrare e desidero che venga il giorno di farlo. Se dunque si vuol trarre una cambiale su di noi, invitandoci a dare la dimostrazione che non abbiamo fatto tutto quello di cui ci accusa l'onorevole Perazzi, e che, secondo lui, non sarebbe mai stato fatto dai Governi precedenti, io

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1878

l'accetto, e se le forze mi aiuteranno, e se la Camera me lo consentirà, spero di dimostrare che, accettando la cambiale, sapremo pagarla. (*Bene! Bravissimo!*)

PRESIDENTE. L'onorevole Perazzi ha la parola.

PERAZZI. Io ho domandato la parola soltanto per fare questa dichiarazione. Le poche parole che ho dette oggi le avrei dette nel dicembre scorso quando era su quel banco l'onorevole Depretis.

Le cifre che ho indicate alla Camera sono quelle medesime che avevo raccolte nel dicembre scorso, e che del resto risultano dai documenti ufficiali che tutti abbiamo per le mani; e non le ho messe avanti per fare effetto, sono le cifre che esprimono i risultati del nostro bilancio studiato nelle varie sue forme.

Quanto alla discussione finanziaria, io auguro che il ministro riesca, quando avrà luogo quella discussione, a tranquillare il paese; a dimostrare cioè, che, senza compromettere l'avvenire della nostra finanza, senza che questa possa correre il grave rischio di essere travolta in rovina da una valanga, essa possa con sicurezza mettere il piede sullo sdrucchiolo della diminuzione delle tasse.

È un voto che io faccio per l'onorevole Seismit-Doda, come l'avrei fatto per qualunque dei miei amici che si fosse trovato al suo posto e che avesse fatto una proposta così grave come quella che egli ci ha fatto, di dar principio, cioè, alla diminuzione delle imposte.

MINISTRO PER LE FINANZE. Non so se l'onorevole Perazzi parli in nome d'altri, o personalmente soltanto, ma prendo atto anch'è di questo, che egli biasima già fin d'ora e non crede possibile la proposta riduzione d'imposte. Prendo atto altresì che l'onorevole Perazzi, il quale non è mai sorto per una lunga serie d'anni a dimostrare che vi sieno punti dubbiosi nella finanza italiana, ha dichiarato che la situazione attuale della nostra finanza è una serie di punti interrogativi, ai quali non si sa come rispondere. Ebbene, sono queste interrogazioni che io accetto, sono questi punti interrogativi che desidero siano da lui esplicitamente messi innanzi e spiegati in occasione della discussione del bilancio d'entrata, o quando la Camera crederà meglio. Prego l'onorevole Perazzi di voler considerare che in quanto alla questione di contabilità, essa è stata, mi permetterò di dire, un pretesto ai suoi apprezzamenti... (*Oh! oh! — Rumori a destra — Sì! sì! a sinistra*)

Permettano. Io invito l'onorevole Perazzi, ed egli è uomo da accettare questo invito, a mettere davanti agli occhi della Camera tutti questi punti interrogativi sulla gravità delle condizioni della finanza italiana; poichè, siccome ho speso la mia re-

sponsabilità, e la mia parola a tranquillare il paese sulle condizioni della nostra finanza, non posso tacere quando, pochi giorni dopo, si viene in questo recinto ad affermare, senza provarlo, che la condizione è triste e che il ministro delle finanze ha ingannato il paese. (*Movimenti — Bravo! a sinistra*)

PRESIDENTE. Onorevole ministro, nessuno ha detto questo.

MINISTRO PER LE FINANZE. Questa, o signori, io la considererei come una imputazione di leggerezza personale, se qui fosse in questione la persona; ma non si tratta della persona, bensì del Governo italiano, il quale, dopo l'esposizione finanziaria...

LAZZARO. Domando la parola.

MINISTRO PER LE FINANZE... ebbe il conforto di vedere tutte le borse d'Europa, per confessione degli stessi giornali finanziari dell'estero, apprezzare sempre più i nostri titoli di credito.

Ora, se io non avessi soggiunto oggi queste parole, avrei mancato al mio dovere verso il Governo, verso il Parlamento, verso gli interessi della nazione; ed ecco perchè io ho voluto rilevare le sue osservazioni.

E siccome l'onorevole Perazzi è stato, e sembra lo sia ancora, un avversario politico nostro, così io ho creduto debito mio di ministro delle finanze, il confermare, siccome confermo, davanti alla Camera le dichiarazioni che feci nell'esposizione finanziaria, rilevando le imputazioni gravissime dell'onorevole Perazzi, raccogliendo il suo guanto di sfida, e promettendo alla Camera ed al paese che ci ascolta, che saprò a suo tempo rispondervi. (*Bravo!*)

PERAZZI. Domando di parlare.

LAZZARO. Ho domandato di parlare.

PRESIDENTE. È iscritto; domani parlerà quando arriverà il suo turno.

LAZZARO. Ho domandato di parlare ora.

PRESIDENTE. Ora non è possibile.

PERAZZI. Per un fatto personale.

PRESIDENTE. L'onorevole Perazzi ha facoltà di parlare per un fatto personale.

PERAZZI. Ho domandato la parola soltanto per dire che prego l'onorevole ministro delle finanze di ritenere che non ho assunto per *pretesto* la discussione della forma del bilancio per fare di straforo una discussione finanziaria.

Era una necessità per me di mettere fuori le poche cifre che ho avuto l'onore d'indicare alla Camera, per dimostrare come formando il bilancio piuttosto in un modo che in un altro...

MINISTRO PER LE FINANZE. È un'arte vecchia questa.

PERAZZI... si verificano questi o questi altri risultati.

Io sfido qualunque studioso a fare diversamente.

Si discute della forma del bilancio, bisogna bene venire a dire se fate il bilancio in questa forma...

MINISTRO PER LE FINANZE. Mi mena il can per l'aia.

PRESIDENTE. Non interrompa.

PERAZZI... appariscono questi risultati, se fate il bilancio in quest'altra forma, appariscono questi altri risultati.

Non è questione di pretesti, è questione di esposizione necessaria di cifre per dimostrare la proposizione della quale si discute.

PRESIDENTE. Dunque, domani alle 11...

LAZZARO. Ho domandato di parlare.

PRESIDENTE. Scusi, l'ho iscritto; ma prima di lei ci sono l'onorevole Morana e l'onorevole Branca: poi verrà il suo turno.

LAZZARO. Ho domandato di parlare sull'ordine del giorno, e ne ho il diritto a termini del regolamento: non mi si può negare.

PRESIDENTE. Ha la parola sull'ordine del giorno.

LAZZARO. La posizione politica distinta che occupa nella Camera l'onorevole Perazzi...

PRESIDENTE. Codesto non c'entra.

Ora non può parlare su di ciò. Parlerà domani.

LAZZARO. Intendo parlare sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ma ora si tratta dell'ordine del giorno di domani.

LAZZARO. Faccio una mozione sull'ordine del giorno. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Ebbene, la faccia.

LAZZARO. La personalità politica dell'onorevole Perazzi e la gravità delle accuse da esso lanciate, non che le risposte che a lui ha creduto di dover fare sommariamente l'onorevole ministro delle finanze, sono tali che non possono non avere un'eco nel paese, in quanto hanno tratto alle condizioni della nostra finanza nei due anni dacchè gli uomini

della parte politica cui mi onoro di appartenere hanno il governo della cosa pubblica.

La questione per conseguenza è di quelle che, una volta sollevate in Parlamento da uomini così competenti come sono l'onorevole Perazzi e l'onorevole Seismit-Doda, devono essere prontamente risolte al cospetto del paese. Ora poi che l'onorevole ministro delle finanze ha mostrato il desiderio che la questione si discuta ampiamente, io formalmente propongo che in occasione del bilancio dell'entrata si discuta l'esposizione finanziaria. (*Rumori*)

PRESIDENTE. È cosa che va da sè.

LAZZARO. Ciò solo io volevo far noto alla Camera.

PRESIDENTE. Questo però non ha a far nulla con l'ordine del giorno di domani.

LAZZARO. Mi riservo ripresentare in altra occasione la mia proposta.

La seduta è levata alle 7.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

- 1° Seguito della discussione del bilancio definitivo pel 1878 del Ministero del Tesoro;
- 2° Seguito della discussione del bilancio definitivo pel 1878 del Ministero dei lavori pubblici;
- 3° Discussione del progetto di legge per l'insegnamento della ginnastica nelle scuole secondarie, normali e magistrali;
- 4° Discussione del bilancio definitivo pel 1878 del Ministero dell'interno;
- 5° Svolgimento della proposta di legge del deputato Vastarini-Cresi, per modificazioni delle leggi di pubblica sicurezza.